SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 maggio 2020, n. **35**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «del 31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2:

alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria»;

alla lettera *b)*, le parole: «aree gioco» sono sostituite dalle seguenti: «aree da gioco»;

alla lettera *d)*, la parola: «rientrano» è sostituita dalle seguenti: «entrano nel territorio nazionale» e dopo le parole: «da aree» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera *e)*, dopo le parole: «misura della quarantena» sono inserite le seguenti: «, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale,»;

la lettera *f)* è soppressa;

alla lettera *g)*, dopo le parole: «forma di riunione» sono inserite le seguenti: «o di assembramento»;

dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

«h-*bis*) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;»;

alla lettera *i)*, dopo la parola: «concerto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera *l)*, le parole: «riunione o» sono soppresse;

alla lettera *m)*, le parole: «centri termali, sportivi» sono sostituite dalle seguenti: «centri termali, centri sportivi»;

alla lettera *n)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per le attività motorie, ludiche e ricreative»;

alla lettera *o)*, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «demandare», le parole: «, la sospensione o la soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «o la sospensione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio»;

alla lettera *p)*, dopo la parola: «artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «i corsi professionali e le attività formative svolte» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi professionali e delle attività formative svolti» e dopo le parole: «territoriali e locali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera *t)*, dopo le parole: «sospensione delle procedure concorsuali e selettive» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,»;

alla lettera *u)*, dopo le parole: «al dettaglio» sono inserite le seguenti: «o all'ingrosso»;

alla lettera *v)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle mense e del *catering* con-

tinuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attività sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi»;
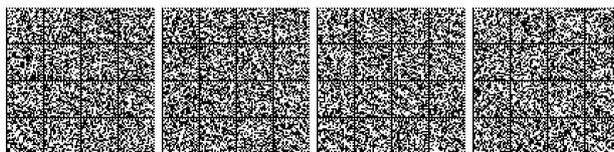
alla lettera *aa)*, le parole: «limitazione allo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «limitazione o sospensione»;

alla lettera *bb)*, le parole: «dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso»;

la lettera *cc)* è sostituita dalla seguente:

«*cc)* divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;»;

al comma 3, dopo le parole: «del prefetto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (*Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta*). — 1. In ragione delle necessità di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché siano svolte individualmente».

All'articolo 2:

al comma 1:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo»;

al terzo periodo, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020»;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: «per come» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Le altre misure» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «ulteriormente restrittive» sono inserite le seguenti: «rispetto a quelle attualmente vigenti»;

al comma 2, dopo le parole: «in contrasto con le misure statali» sono inserite le seguenti: «e regionali».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,» e le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;

al secondo periodo, le parole: «le sanzioni sono aumentate» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata»;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «violazioni ci cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «violazioni di cui al comma 2» e le parole: «l'autorità procedente» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo accertatore»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima»;

al comma 7, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al primo comma»;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole: «delle Forze di polizia» sono inserite le seguenti: «, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza»;

dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limi-

tatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Proroga dei piani terapeutici*). — 1. I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità, per il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. I nuovi piani terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati stabiliti dalle regioni».

All'articolo 5:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2447):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri GIUSEPPE CONTE e dal Ministro della salute ROBERTO SPERANZA (Governo CONTE-II) il 25 marzo 2020.

Assegnato alla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 25 marzo 2020, con i pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio), VII (cultura), VIII (ambiente), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XIV (Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione (affari sociali), in sede referente, il 31 marzo 2020; il 15 ed il 16 aprile 2020.

Esaminato in aula il 29 ed il 30 aprile 2020; il 5, il 6, il 7, il 12, il 13 maggio 2020: approvato il 14 maggio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1811):

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 14 maggio 2020, con pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 8ª (lavori pubblici), 9ª (agricoltura), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 13ª (ambiente), 14ª (Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 18, il 19 ed il 20 maggio 2020.

Esaminato in aula il 20 maggio 2020 ed approvato definitivamente il 21 maggio 2020.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

20G00057

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2019.

Assegnazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 208/2015, annualità 2019 alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi anni 2013-2018.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2019

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'art. 1, comma 422 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del rela-

tivo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
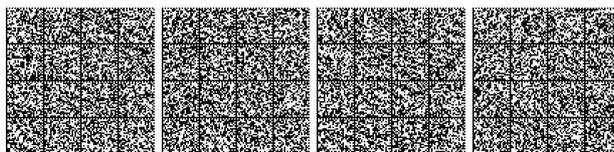
Visto inoltre il comma 428-*ter* dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, che dispone che con apposite delibere del Consiglio dei ministri sono riconosciute alle imprese agricole i benefici previsti dai commi da 422 a 428 del medesimo art. 1, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della Regione Piemonte;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle Province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017, con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, sono stati estesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Parma e Piacenza;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio della Regione Marche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Marche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014, con la quale è stato dichiaratolo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei Comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in Provincia di Matera;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni» adottata in attuazione dell'art. 1, commi da
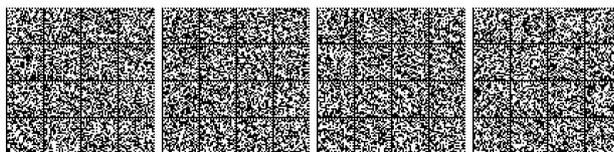
422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state disciplinate le modalità ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 dicembre 2019, con la quale si comunica il fabbisogno dei danni accertati alle imprese agricole a seguito degli eventi calamitosi occorsi negli anni dal 2013 al 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con apposita delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, ammontante ad euro 207.847.675,18;

Considerato che la tipologia di danni di cui alla predetta comunicazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è analoga a quella già prevista dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2019, protocollo n. 203218, con la quale è stato comunicato l'importo complessivo concedibile per l'anno 2019, pari ad euro 100.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Considerato che, nell'ambito dell'importo massimo concedibile per l'anno 2019, con delibere del Consiglio dei ministri del 21 ottobre e 21 novembre 2019, sono stati concessi contributi con le finalità del finanziamento agevolato per euro 6.885.410,82, al fine di soddisfare le maggiori esigenze dei soggetti privati e dei titolari di attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria e Puglia;

Considerato, altresì, che è in corso di adozione apposita delibera del Consiglio dei ministri per la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato per euro 29.919.151,01, per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonché alle attività economiche e produttive contenuti nella sezione separata della perizia asseverata di cui all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, recante l'assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato, pertanto, che risultano ancora disponibili euro 63.195.438,17 per la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi negli anni dal 2013 al 2017, da ripartire con le modalità indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella citata nota del 19 dicembre 2019;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visti, in particolare, gli articoli dal 44 al 52 che prevedono gli adempimenti a livello nazionale per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto esposto in premessa, con riferimento agli eventi calamitosi di seguito indicati, i contributi per i danni occorsi alle imprese agricole sono concessi, con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 63.195.438,17, con riferimento ai soggetti già individuati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, suddivisi come segue:

a) Regione Basilicata euro 138.000,00 in relazione agli eventi eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei Comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in Provincia di Matera e agli eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in Provincia di Matera;

b) Regione Campania euro 7.185.919,04 in relazione agli eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della medesima Regione;

c) Regione Emilia-Romagna euro 18.879.398,86 di cui:

euro 1.196.269,48 in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015;

euro 199.230,00 in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Parma e Piacenza;

euro 17.483.899,38 in relazione alle avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini;

d) Regione Friuli-Venezia Giulia euro 600.177,00 in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della medesima Regione;

e) Regione Marche euro 9.917.778,02 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Marche;

f) Regione Piemonte euro 15.997.246,03, di cui:

euro 273.410,25 in relazione alle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della Regione Piemonte;

euro 5.525.542,08 in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014;

euro 38.730,00 in relazione alle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle Province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli;

euro 1.708.694,71 in relazione agli eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino;

euro 8.450.868,99 in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino nonché nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti;

g) Regione Toscana euro 98.439,43 in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia;

h) Regione Veneto euro 10.378.479,78 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto.

2. Le Regioni di cui al comma 1 provvedono al riconoscimento dei contributi spettanti, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono, altresì, a pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali gli elenchi riepilogativi dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, nonché quelli previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

20A02779

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2020.

Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1986;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare,
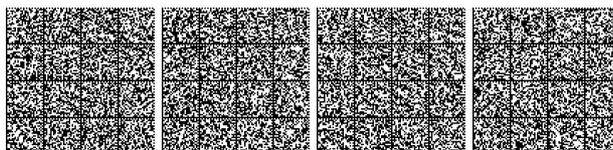
ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2017, recante «Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019, recante «Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019, recante «Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020, recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo 2020;

Ritenuto necessario aggiornare la regola tecnica verticale individuata al capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015;

Ritenuto, inoltre, necessario continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi per le autorimesse, mediante il superamento del sistema delle modalità alternative applicative previste dal richiamato decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015;

Ravvisata l'opportunità di sostituire integralmente il summenzionato capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, per favorire una più immediata lettura del testo;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. È approvato l'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2-*bis *del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015*

1. La lettera «*e)* 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili» dell'elenco delle attività riportato al comma 1 dell'art. 2-*bis* del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è soppressa.

Art. 3.

Norme finali

1. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell'allegato I per l'intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.

4. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

Il Ministro: LAMORGESE
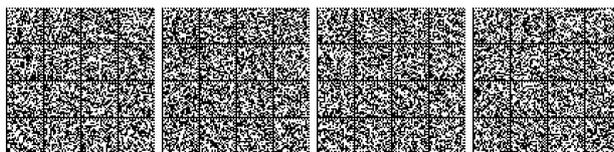
Allegato I
(articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimesse

V.6.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m^2.

V.6.2 Definizioni

1. Autorimessa: area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate *autorimesse* le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

   a. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l'altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, ...);

   b. il ricovero sia destinato all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell'area (es. autosaloni, ...).

Nota Per le autorimesse costituite da più compartimenti la classificazione può essere riferita anche a un singolo compartimento.

2. Superficie complessiva dell'autorimessa: superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate.

Nota La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree TA, TB e delle aree TM1 non compartimentate.

3. Autorimessa isolata: autorimessa situata in opera da costruzione esclusivamente destinata a tale uso ed eventualmente adiacente ad opere da costruzione destinate ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separata da queste.

4. In relazione alla organizzazione delle *aperture di smaltimento* (Capitolo S.8) le autorimesse possono essere definite:

   a. aperte: munite di aperture SEa di superficie utile non inferiore al 15% della superficie lorda del compartimento, distribuite secondo le prescrizioni del paragrafo V.6.5.7.

   b. chiuse: non aperte.

5. Veicolo: macchina munita di motore con qualsiasi tipologia di alimentazione destinata al trasporto di persone o cose.

6. Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.

7. Autosilo: compartimento destinato al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli, esclusivamente a mezzo di sistemi automatizzati.

8. Montauto: apparecchio elevatore destinato alla movimentazione dei veicoli da e verso l'autorimessa.

V.6.3 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le autorimesse sono classificate come segue:

   a. in relazione alle *caratteristiche prevalenti* degli occupanti:

      SA: $\delta_{occ} = A$;

      SB: $\delta_{occ} = B$;

      SC: autosilo.

b. in relazione alla *superficie lorda* A:

AA: 300 m^2< A ≤ 1000 m^2;

AB: 1000 m^2 < A ≤ 5000 m^2;

AC: 5000 m^2 < A ≤ 10000 m^2;

AD: A > 10000 m^2.

c. in relazione alla *quota di tutti i piani* h:

HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;

HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;

HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;

HD: tutti i casi non rientranti nelle classificazioni precedenti.

2. La classificazione HB può avere limite inferiore pari a -6 m qualora i piani di parcamento siano limitati a due.

Nota Le classificazioni sono di tipo estensivo, ovvero le classificazioni superiori comprendono quelle inferiori. Ad esempio: un'autorimessa con *quota di tutti i piani* h compresa tra + 5 m e + 10 m è classificata HB, così come un'autorimessa con *quota di tutti i piani* h compresa tra - 3 m e + 3 m.

3. Le aree dell'autorimessa sono classificate come segue:

TA: aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;

TB: aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa.

Nota Ad esempio: stazioni di lavaggio, stazioni di lubrificazione, stazioni di minuta manutenzione dei veicoli, guardiania ed uffici, …

Le aree destinate a stazioni di minuta manutenzione dei veicoli devono avere una superficie lorda non superiore al 30% del compartimento in cui sono inserite e devono essere collocate a quota superiore a -6 m.

Le pertinenze delle autorimesse sono classificate come segue:

TM1: depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico q_f ≤ 300 MJ/m^2 e superficie lorda ≤ 25 m^2;

Nota Ad esempio: aree o locali destinati a cantine di civili abitazioni, deposito cicli …

TM2: depositi di materiale combustibile con carico di incendio specifico q_f ≤ 1200 MJ/m^2 e superficie lorda ≤ 300 m^2;

Nota Ad esempio: aree o locali destinati a deposito di attività di vendita …

TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota Ad esempio: cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni.

TZ: altri ambiti non ricompresi nei precedenti.

V.6.4 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. Tutti i riferimenti della RTO alla quota -5 m devono intendersi sostituiti dal riferimento alla quota -6 m qualora i piani di parcamento siano limitati a due.
3. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
4. Le aree TZ sono trattate in base a specifica valutazione del rischio.
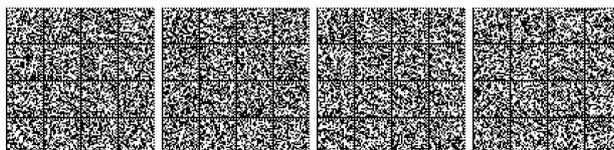
V.6.5 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2).

Nota Le eventuali perdite non prevedibili di combustibile da veicoli parcati in un'autorimessa possono comportare la formazione di zone in cui si ritiene trascurabile che un'atmosfera esplosiva si presenti (zone NP). Le zone NP, in accordo al Capitolo V.2, sono considerate non pericolose.

4. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. Sono inoltre riportati gli scenari di progetto da impiegare per le soluzioni alternative di resistenza al fuoco nei casi specifici indicati.

V.6.5.1 Reazione al fuoco

1. Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (Capitolo S.1) ad eccezione delle pavimentazioni.

Nota I rivestimenti a pavimento non sono da intendersi *pavimentazioni*. Sono esempi di rivestimenti a pavimento: parquet, laminati, mattonelle, moquette, ...

V.6.5.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.6-1.

Autorimessa	Autorimessa SA; SB	
	Aperta	Chiusa
HA	30 [1]	60 [2]
HB	60	60 [2]
HC	60	90
HD	60	90
[1] Classe 60 in caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa > 24 m [2] Classe 90 in caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa > 24 m		

Tabella V.6-1: Classi minime di resistenza al fuoco per autorimesse non isolate

2. Per *autorimesse isolate* possono non essere rispettati i valori minimi previsti in tabella V.6-1.

V.6.5.3 Compartimentazione

1. I locali TM1, TM2, TT e SC costituiscono compartimento distinto ad eccezione delle aree TM1 inserite in compartimenti SA, AB, HB.
2. Le comunicazioni con l'autorimessa sono disciplinate come indicato nella tabella V.6-2.

Tipologia autorimessa	Verso le pertinenze dell'autorimessa	Verso compartimenti di altre attività		Vie d'esodo comuni con altre attività	
	TM1 [1]; TM2; TT; TZ	In prevalenza non aperti al pubblico	In prevalenza aperti al pubblico	In prevalenza aperte al pubblico	In prevalenza non aperte al pubblico
SA, AB, HB [2]	Protetta come da paragrafo V.6.5.2	Filtro [3]	Filtro	[4]	Filtro [5]
Altre	Come da paragrafo V.6.5.2	Filtro [3]	Filtro	[4]	
SC	Protetta come da Capitolo S.2	Filtro [3]	A prova di fumo	Non ammessa alcuna comunicazione	

[1] Solo se l'area TM1 è inserita in compartimento distinto;
[2] In caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa ≤ 24 m
[3] Il requisito Sa per le porte non è richiesto.
[4] Via d'esodo a prova di fumo proveniente dall'autorimessa
[5] Per autorimesse AA la comunicazione può avvenire mediante porta E30

Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti

V.6.5.4 Esodo

1. Nei compartimenti SC non è ammessa presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.

V.6.5.5 Gestione della sicurezza antincendio

1. Nelle autorimesse è vietato:

   a. fumare;

   b. l'uso di fiamme libere o l'esecuzione di lavorazioni a caldo (es. saldatura, taglio, smerigliatura, ...) e l'effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;

   c. eseguire manutenzione, riparazioni dei veicoli o prove di motori, al di fuori delle aree TB;

   d. il deposito o il travaso di fluidi infiammabili o carburante;

   e. la presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

   f. il riempimento o lo svuotamento di serbatoi di carburante;

   g. l'accesso o il parcamento di veicoli con perdite di carburante;

Nota Il parcamento di veicoli con emissioni strutturali di carburante prevedibili può essere ammesso a seguito di specifica valutazione del rischio (es. veicoli alimentati a GNL, ...).

   h. il parcamento di veicoli trasportanti sostanze o miscele pericolose se non in presenza di specifica valutazione del rischio;

Nota Ad esempio i veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose potrebbero essere parcati in compartimenti distinti costituenti area a rischio specifico (Capitolo V.1).

   i. il parcamento di un numero di veicoli superiore a quello previsto;

   j. il parcamento di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani interrati;

   k. il parcamento di veicoli alimentati a GPL muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani a quota inferiore a -6 m;

l. il parcamento di veicoli con motori endotermici non in regola con gli obblighi di revisione periodica a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante.

2. Nelle autorimesse è obbligatorio:

a. individuare i posti auto distinti per tipologia (es. auto, moto, ...) indicando l'eventuale presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari;

b. in presenza di montauto, esporre all'esterno dell'autorimessa, in prossimità del vano di caricamento, il regolamento per l'utilizzazione dell'impianto con le limitazioni e le prescrizioni di esercizio.

3. Nelle autorimesse deve essere predisposta idonea cartellonistica o segnaletica riferita agli specifici divieti ed obblighi da osservare.

V.6.5.6 Controllo dell'incendio

1. L'attività deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.6-3 per ciascun compartimento.

Autorimessa	Autorimessa								
	SA				SB				SC
	AA	AB	AC	AD	AA	AB	AC	AD	
HA	II	II [1]	III [1]	IV	II	III	III [1]	IV	IV
HB	II	III	III [1]	IV	II	III	III	IV	
HC; HD	IV				IV				
[1] Incremento di un livello di prestazione per autorimesse chiuse.									

Tabella V.6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio

2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.6-4.

Classificazione dell'attività		Livello di pericolosità	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione idrica (UNI EN 12845)
Superficie lorda	Quota dei piani			
AA	HA, HB	---	---	—
	HC, HD	1	Non richiesta	Singola [1]
AB	HA, HB, HC	1	Non richiesta	Singola [1]
	HD	2	Non richiesta	Singola superiore [2]
AC	HA, HB, HC	2	SI [3]	Singola
	HD	2	SI [3]	Singola superiore
AD	Qualsiasi	3	SI [4]	Singola superiore

[1] per le autorimesse SA è ammessa l'alimentazione promiscua
[2] per le autorimesse SA è ammessa l'alimentazione singola
[3] protezione esterna non richiesta se si adotta livello di pericolosità 3
[4] protezione esterna non richiesta per autorimesse isolate e completamente interrate se si adotta livello di pericolosità 3

Tabella V.6-4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779

3. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845, l'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore.
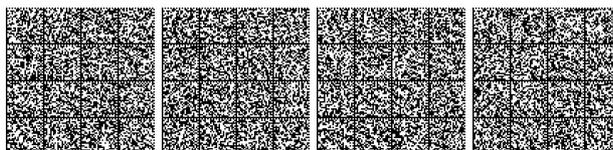
V.6.5.7 Controllo di fumi e calore

1. Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m^2.
2. Almeno il 10% di SE deve essere di tipo SEa, SEb o SEc. L'uniforme distribuzione di tali aperture di smaltimento può essere verificata con R_{offset} = 30 m.
3. Nel caso di autorimesse con aperture esclusivamente di tipo SEa ed aventi altezza media h_m dei locali non inferiore a 3.5 m, R_{offset} può essere calcolato con la formula $R_{offset} = 30 + 10*(h_m - 3.5)$ [m], con $h_m \leq 5$ m.
4. Se previsto, si considera soluzione conforme uno SVOF progettato ed installato in conformità al *Technical Specification* prCEN/TS 12101-11 o equivalente.
5. In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, provvedere gli eventuali serramenti di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.

V.6.5.8 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

1. Se l'accesso avviene tramite montauto, l'autorimessa deve essere dotata di rivelazione ed allarme di livello di prestazione III. La funzione secondaria G dell'IRAI deve essere tale da comandare il riallineamento in sicurezza del montauto al piano.

Nota I possibili piani di riallineamento in emergenza devono essere previsti in fase di progettazione in funzione degli scenari di incendio ipotizzabili

2. Il montauto deve essere dotato di alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0,5 s) ed autonomia ≥ 30'.
3. Se la movimentazione di veicoli con montauto avviene con occupanti a bordo, dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
   i. Dimensione della cabina che consenta l'apertura delle porte per l'abbandono del veicolo in caso di necessità ed il movimento degli occupanti anche in relazione alle specifiche necessità degli stessi.
   ii. Presenza di sistemi di apertura automatica, in caso di emergenza, delle porte di cabina e di piano.
   iii. Rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti per gli ascensori per il trasporto di persone (norme della serie EN 81 o equivalenti).
   iv. Sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza.
   v. Il montauto costituisca compartimento distinto ovvero sia inserito in aree TA dotate di controllo dell'incendio con livello di prestazione IV.
4. La progettazione del *sistema d'esodo* in presenza di montauto con occupanti a bordo deve deve essere effettuata impiegando i metodi quantitativi di cui al capitolo M.3 della RTO.

Nota Ad esempio il progettista tiene conto dei tempi aggiuntivi di allarme, pre-movimento e movimento degli occupanti in relazione almeno agli scenari di incendio interno o esterno al montauto.
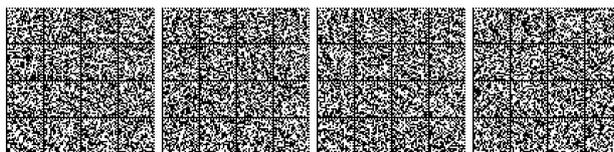
V.6.6 Metodi

V.6.6.1 Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio

1. Ai fini dell'applicazione dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, possono essere adottate le indicazioni di seguito riportate.
2. Possono essere impiegati gli *scenari d'incendio di progetto* (Capitolo M.2) descritti nel presente paragrafo per le autorimesse aventi le seguenti caratteristiche:
   a. autorimesse aperte le cui aperture di smaltimento costituiscano almeno il 50% della superficie complessiva della facciata su cui sono attestate;
   b. autorimesse con compartimenti fuori terra organizzate senza box auto.
3. Per la definizione degli incendi naturali di progetto, si considerano le curve RHR(t) di cui alle tabelle V.6-5, V.6-6, V.6-7 in cui il tempo è riferito all'istante d'innesco del veicolo.

Tempo dopo l'innesco [s]	0	240	960	1440	1500	1620	2280	4200
RHR(t) [kW]	0	1400	1400	5500	8300	4500	1000	0

Tabella V.6-5: Curva RHR(t) per autoveicolo (primo innesco; carico di incendio pari a 6789 MJ)

Tempo dopo l'innesco [s]	0	60	600	960	1020	1140	1800	3720
RHR(t) [kW]	0	2400	2400	5500	8300	4500	1000	0

Tabella V.6-6: Curva RHR(t) per autoveicolo (propagazione al successivo veicolo; carico di incendio pari a 6747 MJ)

Tempo dopo l'innesco [s]	0	300	900	1500
RHR(t) [kW]	0	18000	18000	0

Tabella V.6-7: Curva RHR(t) per autoveicolo commerciale (primo innesco e propagazione al successivo veicolo; carico di incendio pari a 18900 MJ)

4. Con riferimento alla disposizione tipica di parcheggio all'interno di un'autorimessa, il tempo di propagazione dell'incendio da un veicolo al veicolo adiacente può essere assunto pari a 12 minuti.
5. Gli scenari di incendio di progetto da impiegare (Illustrazione V.6-1) sono i seguenti:
   a. scenario S1: caratterizzato dall'incendio di un *autoveicolo commerciale* in corrispondenza della mezzeria della trave o del solaio;
   b. scenario S2: caratterizzato dalla propagazione simmetrica dell'incendio a partire dall'*autoveicolo* centrale con un tempo di ritardo dell'innesco pari a 12 minuti, coinvolgendo complessivamente 7 veicoli. Tra questi deve essere prevista la presenza di un *autoveicolo commerciale* posto al centro, quindi incendiato per primo, o di fianco al primo *autoveicolo* innescato;
   c. scenario S3: caratterizzato dall'incendio di 4 veicoli posti intorno ad una colonna. L'incendio si avvia da uno di essi, dopo 12 minuti si propaga a 2 veicoli, dopo ulteriori 12 minuti si propaga all'ultimo veicolo; uno dei veicoli deve essere un *autoveicolo commerciale*.
6. Gli scenari descritti sono adattati caso per caso in relazione ad eventuali conformazioni particolari del piano di parcamento.

7. Nell'illustrazione V.6-2 si riportano a titolo esemplificativo le curve RHR(t) nel caso dello scenario di incendio di progetto S3, supponendo che il secondo veicolo ad incendiarsi sia un *autoveicolo commerciale*.
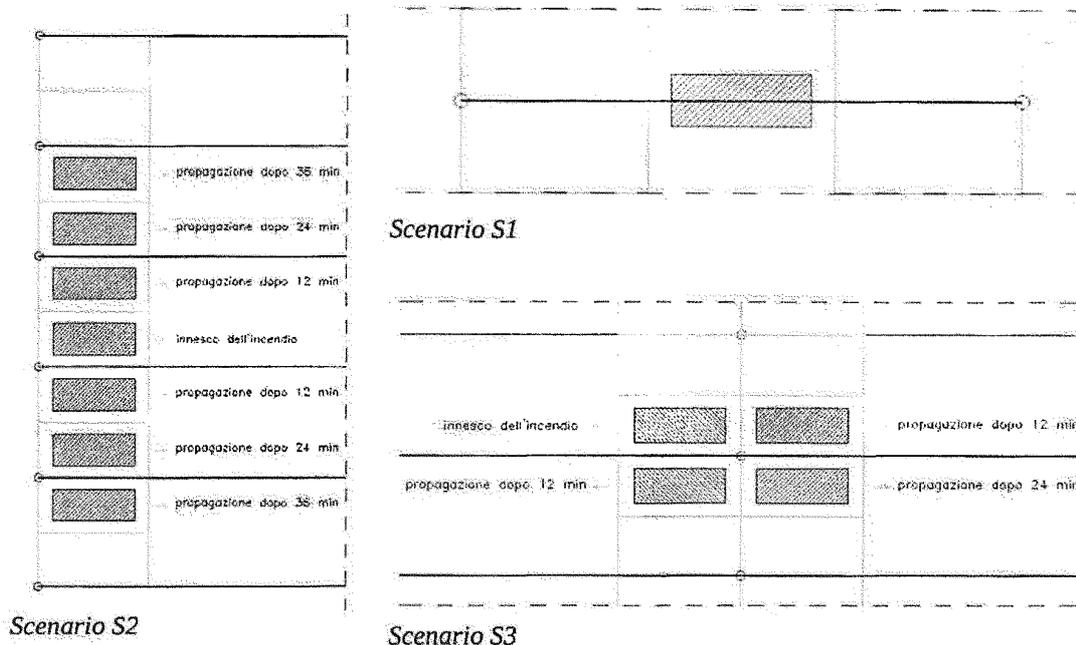
Illustrazione V.6-1: Schematizzazione degli scenari di incendio di progetto
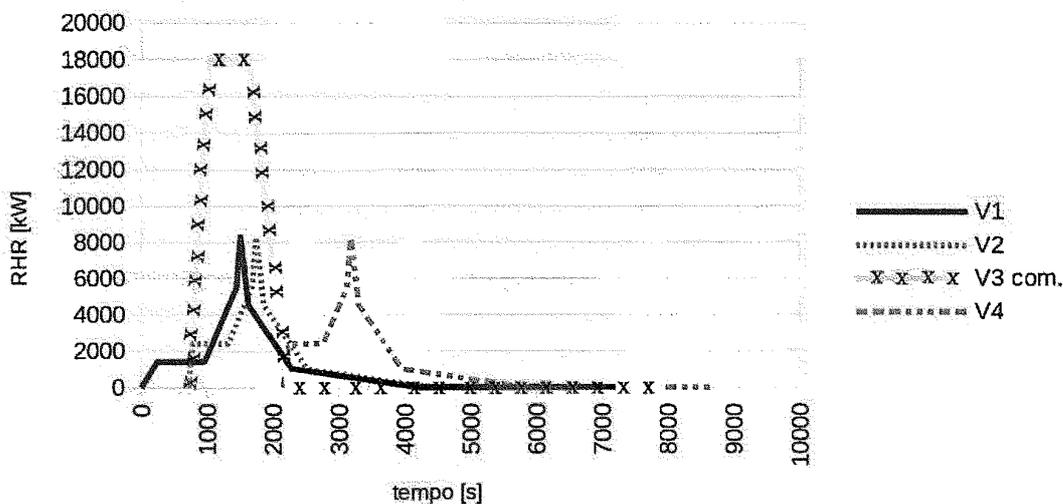
Illustrazione V.6.2 : Curve RHR(t) per lo scenario S3

8. Nel caso di adozione di modelli di incendio numerici semplificati dell'Eurocodice UNI EN 1991-1-2 rappresentativi di incendi localizzati, gli stessi vanno applicati con le seguenti prescrizioni, in assenza di indicazioni più precise:

Nota Ad esempio, un utile riferimento di dettaglio è costituito dal metodo LOCAFI.

a. per la determinazione della temperatura di una colonna ci si riferisce cautelativamente al riscaldamento della trave posta sulla sua sommità;

b. per gli scenari S2 ed S3, nel caso di modello di incendio localizzato con fiamma non impattante il soffitto, la definizione del flusso termico necessaria per il modello di riscaldamento degli elementi strutturali è condotta cautelativamente con riferimento all'incendio con fiamma impattante il soffitto.

9. In caso di presenza di sistemi di controllo dell'incendio di tipo automatico, all'istante t_x di entrata in funzione dell'impianto automatico (Capitolo M.2):

    a. le curve di progetto di cui alle Tabelle V.6-5, V.6-7 possono essere ridotte fino al 50% della potenza termica indicata, mantenendo l'analogo andamento temporale;

    b. può essere escluso l'effetto di propagazione dell'incendio ad altri autoveicoli.

Nota A differenza degli incendi di materiali in deposito, la carrozzeria degli autoveicoli influenza l'efficacia dei sistemi automatici di controllo dell'incendio; pertanto la curva di rilascio della potenza termica non può essere limitata al valore raggiunto dall'incendio all'istante t_x di attivazione degli stessi sistemi ma si possono comunque ridurre percentualmente i valori della potenza termica rilasciata, conservandone lo stesso andamento nel tempo. Utili riferimenti sono acquisibili dalla norma prEN 12101-11.

V.6.7 Riferimenti

1. Si indicano i seguenti riferimenti bibliografici in merito al controllo di fumi e calore nelle autorimesse:

    a. prCEN/TR 12101-11 "Smoke and heat control systems. Part 11: Indoor vehicle parks";

    b. BS 7346-7:2013 "Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks";

    c. CEN TC 191 SCI WG9 prEN TS 12101-11 nineteenth draft SHVC car parks 10-6-2015;

    d. UNI 9494-2 "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)" Appendice H (informativa) "Requisiti dei sistemi meccanici per lo smaltimento del fumo e del calore di emergenza".

    e. Arrêté du 9 mai 2006 "Approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (parcs de stationnement couverts) (ERP)", Francia;

    f. prCEN/TS 12101-11 "Smoke and heat control systems Part 11: Horizontal flow powered ventilation systems for enclosed car parks";

    g. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission) "Temperature assessment of a vertical steel member subjected to localised fire (LOCAFI)" - 2018.

    h. Technical Specification prCEN/TS 12101-11 ""Smoke and heat control systems. Part 11: Indoor vehicle parks"

20A02776

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2020.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Patata del Fucino» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 656 del 18 aprile 2016.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli artt. 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 656/2016 della Commissione del 18 aprile 2016 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Patata del Fucino»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Patata del Fucino», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata del Fucino», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 171 del 19 maggio 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Patata del Fucino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 maggio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PATATA DEL FUCINO»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Patata del Fucino» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Patata del Fucino» designa i tuberi maturi della specie *Solanum tuberosum* della famiglia delle Solanacee, ottenuti con tuberi semi di varietà di patate iscritte nel catalogo comune delle varietà di piante agricole. La «Patata del Fucino» deve essere piantata, coltivata e raccolta nell'area geografica delimitata all'interno del bacino dell'ex lago del Fucino, di cui al successivo art. 3.

Devono presentare al consumo le seguenti caratteristiche:

Proprietà fisiche

forma del tubero: dal tondo al tondo-ovale, ovale, ovale allungata.

calibro: a partire da 35 mm

pasta: soda, dal bianco al giallo

parte edibile: non inferiore al 95%

Per il prodotto destinato all'industria di trasformazione non sono previsti limiti di forma e di calibratura.

Proprietà chimiche (per 100 grammi di parte edibile)

Residuo secco: ≥ 14

Amido: minimo ≥ 8 g;

Potassio: minimo ≥ 300 mg.

Fosforo: minimo ≥ 35 mg

Tolleranze di qualità

Le patate ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione nelle confezioni scelte, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) omogeneità di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi non potrà essere inferiore ai 35 mm e superiore agli 80 mm con una differenza ammessa, nelle singole confezioni, non superiore ai 30 mm.

b) i tuberi devono essere interi, sodi, puliti, non germogliati, privi di danneggiamenti di natura biotica o abiotica.

Sono ammesse le seguenti tolleranze espresse in numero di tuberi per confezione:

Difetto	% in numero di tuberi per confezione
Tuberi lievemente deformi (ondulati, doppi, piriformi)	5
Tuberi inverditi su una superficie < 10%	5
Tuberi con lievi danni da insetti	5
Ammaccature con profondità < 5 mm e superficie < 2 cmq	10
Tuberi lievemente germogliati con germogli di lunghezza < 3 mm	5
Tuberi con leggera presenza di marciumi	5
Tuberi con presenza di scabbia comune	5
Tuberi con presenza di scabbia a croste nere oltre 1/4 della superficie	10
Tuberi con piccoli tagli, fenditure con lunghezza fino a 15 mm	10
Tuberi con scabbia argentea oltre ¼ della superficie	10
Tuberi fuori calibro rispetto al dichiarato	5

La sommatoria dei numeri dei tuberi per confezione che presentano i difetti di cui in tabella non può superare il numero di 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

La delimitazione dell'area di coltivazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della Provincia di L'Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n. 145 II° - F° n. 146 III° - F° n. 151 I° - F° n. 152 IV°.

Perimetrazione dell'area

Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Nuova - strada 4 in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riporterà esattamente al punto di partenza, si incontra strada 5 e strada 6 (località Caruscino), si prosegue attraversando gli incroci di strada 7, strada 8, strada 9, strada 10, strada 11 (Paterno di Avezzano località Pietragrossa), si prosegue incontrando strada 12, strada 13 strada 14, (Borgo Strada 14). Senza lasciare la Strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di strada 15, strada 16, strada 17, strada 18, strada 19, strada 20, strada 21 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di strada 22. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 23, strada 24, strada 25, strada 26, strada 27 fino ad arrivare al comune di Ortucchio incrocio di strada 28. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 29, strada 30, strada 31, strada 32 in località Balzone proseguendo incrociando strada 33, strada 34, strada 35, fino ad arrivare a Trasacco incrocio di strada 36. Proseguendo e costeggiando sempre il canale allacciante meridionale si attraversano gli incroci di strada 37, strada 38, strada 39, strada 40, strada 41, strada 42, fino a Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di strada 43, strada 44, strada 45, strada 46 fino ad arrivare a Borgo Incile strada 1. Proseguendo si incontra strada 2, (l'ex zuccherificio di Avezzano) fino ad arrivare all'incrocio di via Nuova - strada 4, Borgo Via Nuova, punto di partenza.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di verifica secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica di coltivazione si basa sulle pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art. 3.

La «Patata del Fucino» deve essere prodotta con il metodo della roduzione integrata o biologica, facendo riferimento alle «Norme tecniche di difesa» che annualmente vengono redatte ed aggiornate dal servizio fitosanitario della Regione Abruzzo.

Rotazione

È vietato il ristoppio, la successione con altre solanacaee nonché qualsiasi forma di consociazione.

Tuberi seme

La patata del Fucino deve essere prodotta tramite l'impiego di tuberi seme certificati secondo la normativa comunitaria.

Si potrà far impiego di tuberi di calibro compreso nell'intervallo 28-55 mm. I tuberi di calibro compreso nell'intervallo 28/45 vanno seminati interi, i tuberi di calibro compreso nell'intervallo 45/55 possono essere seminati tagliati o interi.

Sistemazione del terreno e preparazione del letto di semina

I terreni destinati alla coltivazione della «Patata del Fucino» devono essere preparati allo scopo di creare un «buon letto di semina» che faciliterà lo sviluppo dell'apparato radicale, degli stoloni e dei tuberi.

Le lavorazioni vanno effettuate quando il terreno è in tempera per consentire la formazione di una struttura glomerulare che è garanzia di un giusto rapporto acqua-aria.

Per la preparazione del letto di semina in primavera va eseguita un'aratura a profondità non inferiore ai 30 - 40 cm a cui devono seguire operazioni di affinamento del terreno.

Concimazione, difesa fitosanitaria e diserbo

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia di produzione integrata.

É ammessa al momento della semina a pieno campo o localizzato nel solco, l'intervento di geodisinfestazione.

Semina

La semina va effettuata da metà marzo a fine maggio in relazione alle varie tipologie di terreno e dell'andamento climatico.

La quantità di seme che è in relazione al calibro del tubero seme ed alla varietà, deve oscillare da 2.000/2.500 Kg./Ha con tuberi calibro medio (40/45 e 35/55 *mm)* fino a ridursi ai 1.400/1.600 Kg./Ha per calibri inferiori (28/35 *mm)*.

Il seme andrà posto a dimora con una distanza tra le file non al di sotto dei 65 cm e fino a 90 cm. Le distanze lungo la fila varieranno tra i 20 ai 35 cm.

È ammessa la pratica della pre-germogliazione.

Tecniche colturali: concimazioni, difesa fitosanitaria e diserbo

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle Norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia di produzione integrata o biologica.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla rincalzatura per dare al solco una forma convenevole e comunque tale da evitare la fuoriuscita dal suolo dei tuberi e quindi l'inverdimento degli stessi.

Irrigazioni

Sono ammesse le seguenti tecniche irrigue: l'irrigazione per aspersione e l'irrigazione a goccia, con preferenza a tutte quelle che consentono un risparmio idrico.

Raccolta

La raccolta avrà inizio dal 20 luglio (con le varietà precoci) e si protrarrà fino al 15 novembre, per le varietà a ciclo medio e tardivo.

La raccolta andrà eseguita quando i tuberi hanno raggiunto la loro maturità fisiologica cioè quando la buccia non si lascia staccare dalla polpa per non compromettere le caratteristiche del prodotto di cui all'art 2. (facendo pressione sulla buccia con il pollice).

È consentita la pratica del disseccamento chimico della vegetazione.

Nei terreni particolarmente asciutti e/o zollosi prima della scavatura deve essere effettuata una leggera irrigazione per evitare di arrecare danneggiamenti meccanici ai tuberi.

Conservazione

Dopo la raccolta ed una prima cernita in campo, le patate devono essere trasportate nei centri di condizionamento, per essere immagazzinate in ambienti idonei sia nei riguardi della temperatura che dell'umidità, al fine di mantenere le caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

La conservazione delle patate dovrà avvenire in contenitori (bins), alla temperatura di 4 - 10 °C ed umidità relativa compresa tra 88 e 95%.

I tuberi possono sostare in frigo anche per lunghi periodi e comunque non oltre i 9 mesi.

Sono ammessi i trattamenti anti germoglianti sui tuberi conservati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Centri di condizionamento e confezionamento

Le patate, IGP «Patata del Fucino», potranno essere commercializzate «tal quale» o a seguito di condizionamento lavate e/o spazzolate.
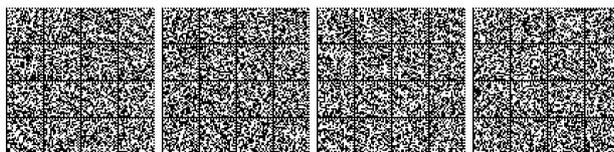
Art. 6

Legame con l'ambiente

Legame tra caratteristiche del prodotto e ambiente di coltivazione

Le condizioni pedo-climatiche del Fucino posto a 700 m.s.l.m. influenzano le caratteristiche qualitative delle patate tanto che in valutazioni sensoriali eseguite con il metodo del flavour profile su tuberi cotti a vapore o su tuberi fritti (a seconda della destinazione culinaria) al fine di ottenere un profilo aromatico e gustativo, le patate del Fucino messe a confronto con le stesse varietà coltivate in altri areali pataticoli sia italiani che europei (Germania, Francia, Calabria, Emilia Romagna e Lazio), si sono diversificate per l'indice «gusto tipico o bontà del sapore».

La patata del Fucino, attraverso il panel test eseguito da giudici assaggiatori addestrati docenti dell'AIS (Associazione Italiana Sommeliers) ha mostrato una « bontà del sapore» o «Sapore di patata» molto pronunciato con una pressoché assenza di retrogusti negativi, (metallo, erba, ecc.).

La bontà del sapore insieme alle caratteristiche strutturali della polpa come consistenza, umidità e granulazione, rendono la patata fucense di elevato pregio qualitativo nonché facilmente identificabile dai consumatori.

Un altro aspetto qualitativo della patata del Fucino è che non presenta il difetto dell'annerimento dopo cottura a vapore (after cooking blackening) dovuto alla reazione tra acido cloro genico e ferro con la formazione di composti melaninici poco apprezzati da parte del consumatore. Anche in questo caso il confronto con patate di altra provenienza ha messo in luce come le patate del Fucino siano le uniche non soggette all'alterazione. (rif. progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto «Mario Neri» I° anno).

Anche le analisi qualitative confermano l'elevato pregio delle patate del Fucino che associa alla validità dei parametri qualitativi una bontà del sapore tipica e distintiva del pedo-clima di produzione. (rif. progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto «Mario Neri» II° anno 2007).

Dal 2002 molti produttori del Fucino associati producono patate secondo lo schema di certificazione di «produzione integrata» adottando un disciplinare che riguarda il prodotto esplicitamente indicato come «Patata del Fucino» a testimonianza dell'utilizzo della denominazione anche nel linguaggio produttivo-commerciale.

Diversi sono gli articoli pubblicati su riviste di settore quali «L'informatore Agrario» dove è citata la denominazione «Patata del Fucino», il Fucino come zona altamente vocata alla produzione di patate e il Fucino come località per la sperimentazione varietale della patata:

- «Le varietà di patata coltivate in Italia e la loro destinazione d'uso» (pg. 61, numero 2/2002);
- «Ecco perché in Italia non si produce patata da seme» (pagg. 34- 36, numero 46/2008);
- «Produzione di patata da seme: contributo per la valorizzazione dell'agricoltura montana» (pagg. 27-29, numero 18/97);
- «Sperimentazione varietale 1998 su patata comune nel centro e nel nord» (pag. 39-46, numero 48/98).

Nel corso degli anni, molte attività sono state svolte dagli operatori locali nella promozione e valorizzazione della «Patata del Fucino» si citano:

- dal 1971 la «Sagra della Patata» che viene organizzata nel Fucino e precisamente nel comune di Avezzano;
- nel 2008, anno internazionale della patata promosso dalla FAO, i coltivatori di Patate del Fucino nell'ambito del progetto di cooperazione «Progetto Albania», hanno fornito supporto tecnico e attrezzi agricoli alla Zadrima albanese;
- nel 2001 una puntata della trasmissione televisiva «Il Gusto» dedicata alla Patata del Fucino andata in onda sul network canale 5;
- nel 1993 in una puntata di Linea Verde trasmessa dalla RAI è stata divulgata a livello nazionale la reputazione della Patata del Fucino».

Legame tra filiera produttiva e ambiente

L'ampia rappresentatività degli operatori nei tasselli della filiera produttiva, la disponibilità di elevate quantità di prodotto, la specializzazione degli addetti nella coltivazione, la notorietà della bontà delle patate del Fucino, l'ampia gamma di prodotto trasformato (stick di patate prefritte e surgelate, cubetti surgelati, spicchi e tondello di patate prefritte, gnocchi di patate, sformato di patate, etc,), le recenti produzioni di prodotto fresco pelato e tagliato pronto per la cottura, sono tutte testimonianze del forte legame tra il territorio con il «pomo di terra» e rappresentano l'interesse degli operatori a rimanere tra i leader in questo settore.

Art. 7.

Controlli

Le verifiche sulla conformità del prodotto al presente disciplinare saranno svolte da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/12.

La struttura designata è il CCPB srl - Via J. Barozzi, 8 - 40126 - Bologna, telefono 0039 051 6089811 - Fax 0039 051 254842 - e-mail: ccpb@ccpb.it - web: www.ccpb.it - PEC: dirccpb@legalmail.it

Art. 8.

Etichettatura

Confezionamento del prodotto destinato al mercato del fresco

Per la commercializzazione della IGP «Patata del Fucino» ai fini dell'immissione al consumo devono essere utilizzate le seguenti tipologie di confezioni:

sacchi rete da: 2 Kg. a 20 Kg.;

retine da: 0,500 Kg. a 2,5 Kg.;

confezioni: vertbag, quickbag, girsac e busta da 0,500 Kg. a 5 Kg.;

cartone o cassa da 3 Kg. a 20 Kg;

vaschette per alimenti da 0,500 kg a 5 Kg;

cestini da 0.500 kg a 5 Kg.

Tutte le tipologie di confezioni devono contenere prodotto pulito (spazzolato e/o lavato) ed essere sigillate in modo tale che i tuberi non possano essere estratti senza la rottura della confezione stessa ad eccezione del cartone o cassa.

Etichettatura

L'etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo dell'Unione e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, riporta le seguenti ulteriori indicazioni:

- «Patata del Fucino» seguita dalla sigla IGP o dalla dicitura indicazione geografica protetta;
- nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;
- peso netto all'origine;
- varietà.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Logotipo

Il logo della denominazione è costituito da un emblema di forma quadrata delimitato da tre linee: di colore verde (pantone 356 *M)* all'esterno, bianco e rosso (pantone 1797 *PC)* all'interno.

Al centro del riquadro è posizionato un tubero a buccia gialla, contornato, nella parte superiore dalla dicitura «Patata del Fucino IGP» (pantone verde 356 *M)*.

Il tubero «indossa» una fascia tricolore (pantone verde 356 M; pantone rosso 1797 *PC)* che riporta, sulla striscia centrale bianca la dicitura «IGP» (pantone 1797 *PC)*; font utilizzato: Plantagenet Cherokee Regular).
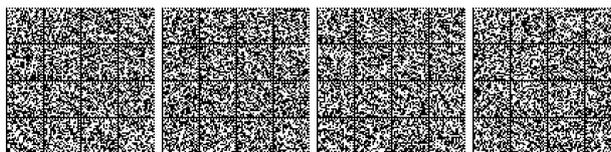
Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 2 cm per lato.

20A02777

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 maggio 2020.

Disposizioni operative per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Ordinanza n. 671).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il riordino delle disposizioni legislative in materia del Sistema nazionale della protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 422 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428-*ter* dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Visto in particolare l'art. 1, comma 428-*bis* della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 27 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda «C» allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio», concernente le modalità e la modulistica con le quali i commissari delegati di cui alle richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

Considerato che il ripristino delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole non costituisce aiuto di Stato;

Ravvisata quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte
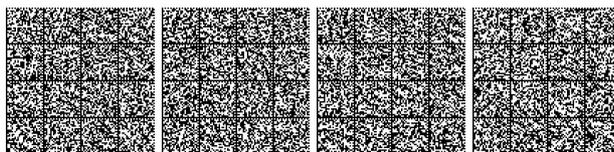
dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dagli eventi calamitosi ricompresi nella delibera del 28 luglio 2016 sopra citata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge n. 208/2015, annualità 2019 alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi anni 2013-2018»;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 193/2014;

Visto l'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi del quale le agevolazioni concesse in applicazione della presente ordinanza sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, del citato decreto legislativo n. 1/2018, che disciplinano, tra l'altro, le procedure di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, già previste dal citato art. 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il regime di aiuti SA.49425 (2017/XA) che disciplina la concessione di aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

D'intesa con le regioni interessate;

Di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Dispone:

Art. 1.

Disciplina delle modalità di concessione dei contributi a favore delle imprese agricole

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 428-*bis* della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi indicati all'art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 del medesimo art. 1 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa da quella di cui alla scheda «C» allegata alle ordinanze di protezione civile, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibili, come di seguito riportate:

a) ai terreni;

b) ai fabbricati ed altri manufatti rurali (stalle, magazzini, rimesse ecc.);

c) alle strade poderali e canali di scolo aziendali;

d) alle piantagioni arboree da frutto;

e) alle scorte vive (bestiame);

f) alle scorte morte (materie prime e prodotti finiti);

g) alle macchine ed attrezzi;

h) alle strade interpoderali;

i) alle opere di approvvigionamento idrico;

j) alle reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende agricole;

k) alle opere di bonifica a servizio di più aziende agricole.

2. Le regioni di cui all'art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019 citata in premessa, all'esito delle attività di regolarizzazione di cui al comma 1, provvedono alle attività di riconoscimento dei contributi spettanti, con le modalità del finanziamento agevolato, tenuto conto dei massimali previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e nei limiti delle risorse finanziarie già riconosciute ai sensi della citata delibera del Consiglio de ministri del 21 dicembre 2019.

3. La presente ordinanza è pubblicata sui siti internet del Dipartimento della protezione civile www.protezionecivile.gov.it e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Sui siti internet delle regioni interessate sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014. Tali informazioni sono rese disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è concesso.

5. Per le finalità di monitoraggio degli interventi rientranti nella comunicazione in regime di esenzione n. SA.49425 (2017/XA) le regioni trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli elementi necessari ai fini della presentazione delle relazioni annuali alla Commissione europea in conformità al regolamento (UE) n. 2015/1589 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A02778
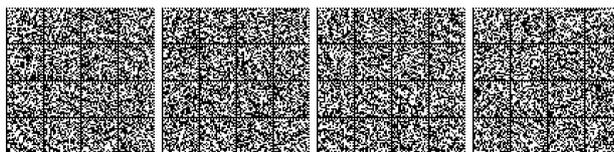
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020)**, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, *pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 26 del 1° febbraio 2020,* e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. *Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria;*

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, *aree da gioco*, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che *entrano nel territorio nazionale* da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena*, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale,* perché risultate positive al virus;

f) (*soppressa*);

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione *o di assembramento* in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

h-bis*) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;*

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto*,* sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, *centri termali, centri sportivi*, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico*, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per le attività motorie, ludiche e ricreative;*

o) possibilità di disporre o di *demandare* alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione*o la sospensione* di servizi di trasporto di persone e
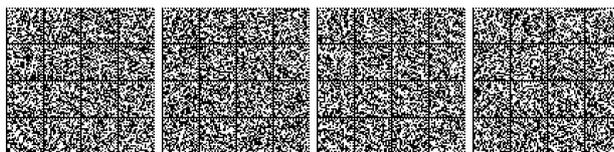
di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale*; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;*

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché *dei corsi professionali e delle attività formative svolti* da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive*, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,* finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio *o all'ingrosso*, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti*, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attività sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;*

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei *dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso* (DEA/PS);

cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma,
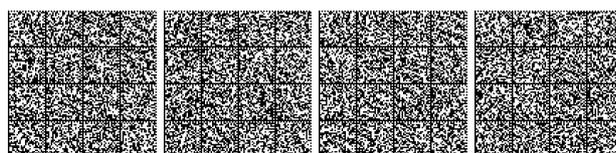
con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Riferimenti normativi:

— La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 1° febbraio 2020, n. 26.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:

«Art. 2. *(Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)*. — 1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'art. 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.»

— Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;

«Art. 101. *(Istituti e luoghi della cultura)*. — 1.Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.»

Art. 1 - bis

Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta

1. In ragione delle necessità di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché siano svolte individualmente.

Art. 2.

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui
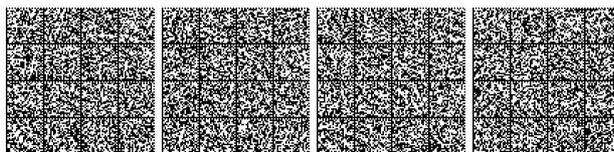
al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. *Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo.* Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il *Comitato tecnico-scientifico* di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630*, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 32 dell'8 febbraio 2020.*

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020*, pubblicati rispettivamente nella* Gazzetta Ufficiale *n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come* ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— L'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2020, n. 32, reca: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

— Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):

«Art. 32. *(Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria).* — 1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

2. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

4. abrogato.

5. Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».

— Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, reca «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, reca: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, reca «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, reca «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, reca «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

«Art. 27. *(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti).* — 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.».

— Si riportano gli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 21-*bis*. *(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).* — 1.Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura

civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art 21-*ter*. *(Esecutorietà)*. — 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

- Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art 21-*quater*. *(Efficacia ed esecutività del provvedimento)*. — 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21-*nonies*.».

Art. 3.

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive *rispetto a quelle attualmente vigenti*, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali *e regionali*, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4.

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati *ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,* ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a *euro 1.000* e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo *la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata* fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *i)*, *m)*, *p)*, *u)*, *v)*, *z)* e *aa)*, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. *Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della stHYPERLINK «http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693ART206"rHYPERLINK «http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693ART206"ada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.* Le sanzioni per le violazioni delle misure *di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,* sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

4. All'atto dell'accertamento delle *violazioni di cui al comma 2*, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, *l'organo accertatore* può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. *Al primo comma* dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia*, del personale dei corpi*
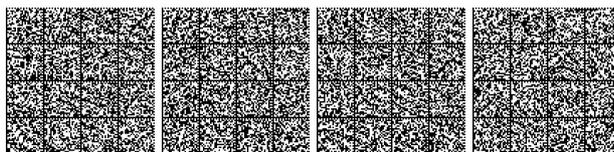
di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. *Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale:

«Art. 650. *(Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).* — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.».

— Le sezioni I e II del capo I (Le sanzioni amministrative) della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» recano, rispettivamente, «Principi generali» e «Applicazione».

— Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 202. *(Pagamento in misura ridotta).* — 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.».

— Si riporta il testo dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

«Art. 103. *(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza).* — 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

1-*bis*. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-*bis*. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-*ter*. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

2-*quater*. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

2-*quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 2-*quater* si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per
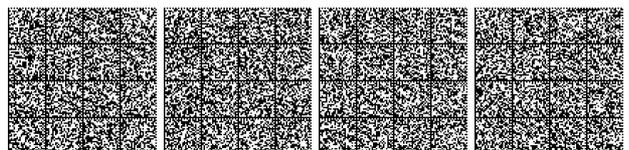
prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020.

6-*bis*. Il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Si riporta il testo dell'art. 452 del codice penale:

«Art. 452. (*Delitti colposi contro la salute pubblica*). — Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;

2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.».

— Si riporta il testo dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», come modificato dalla presente legge:

«Art. 260.

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata».

— Si riporta il testo degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205»:

«Art. 101. *(Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile)*. — 1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

Art 102.*(Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio)*. — 1. Nei casi previsti dall'art. 100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'art. 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dal presente art. la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.».

Art. 4 - bis

Proroga dei piani terapeutici

1. I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità, per il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. I nuovi piani terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati stabiliti dalle regioni.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-*bis*, e 4;

b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legge 23 febbraio 23 febbraio 2020, n. 6, come modificati dalla presente legge:

«Art. 3. *(Attuazione delle misure di contenimento)*. — 1. – 6.

6-*bis*. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.»

«Art. 4 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», è stato abrogato dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».

20A02843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lencya»

Estratto determina AAM/AIC n. 54 del 15 maggio 2020

Procedura europea n. AT/H/0863/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LENCYA, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA) - largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040 - Italia.

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 047349016 (in base 10) 1F4Z8S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Tenere il blister all'interno della scatola per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: Ulipristal acetato;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

amido pregelatinizzato (di mais);

carbossimetilamido sodico (tipo *A)*;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

ipromellosa;

idrossipropilcellulosa;

acido stearico;

talco;

titanio diossido (E171).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Haupt Pharma Münster GmbH, Schleebrüggenkamp 15, 48159 Münster, Germania;

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania.

Indicazioni terapeutiche: contraccettivo d'emergenza da assumersi entro centoventi ore (cinque giorni) da un rapporto sessuale non protetto o dal fallimento di altro metodo contraccettivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 047349016 «30 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister Pvc/Pvdc/Al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 047349016 «30 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister Pvc/Pvdc/Al.

Classificazione ai fini della fornitura:

RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le pazienti di età al di sotto dei diciotto anni,

e

SOP - medicinale non oggetto a prescrizione medica ma non da banco per le pazienti di età pari o al di sopra dei diciotto anni.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
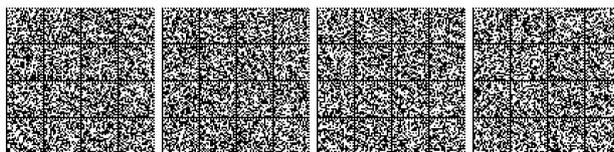
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02735

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione, per l'anno 2020, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Approvato nella seduta del 17 gennaio 2020

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 9,30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2018.

Sono presenti:

sig. Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, Presidente;

sig. professor Michele Papa, Vicepresidente;

sig. professor Maurizio Leo, componente;

sig. professor Salvatore Sica, componente;

sig. professor Marcello Maggiolo, componente;

sig. Consigliere di Stato Oberdan Forlenza, componente;

sig. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gianpiero Paolo Cirillo, componente;

sig. Consigliere di Stato Giuseppe Castiglia, componente;

sig. Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Giampiero Lo Presti, componente;

sig. Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Salvatore Mezzacapo, componente;

sig.ra Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Silvana Bini, componente;

sig. Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Savio Picone, componente;

sig. Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Michele Buonauro, componente;

sig. primo ref. di Tribunale amministrativo regionale Francesco Elefante, componente;

sig. Consigliere di Stato Luigi Tarantino, componente suppl.

Sono presenti il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Daniele Dongiovanni, Segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il primo referendario Cesira Casalanguida, magistrato addetto all'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza.

È presente, inoltre, il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Maria Barbara Cavallo, componente supplente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, debitamente convocato.

Assenti a inizio seduta il prof. Marcello Maggiolo e il prof. Salvatore Sica.

Sono presenti, altresì, il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Gabriele Carlotti, Segretario generale della Giustizia amministrativa e il Consigliere di Stato Giulia Ferrari, Segretario delegato per il Consiglio di Stato.

Sono assenti giustificati il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Giulio Castriota Scanderbeg, il Consigliere di Stato Leonardo Spagnoletti e il Primo referendario Giovanni Ricchiuto.

È presente il dott. Gianfranco Vastarella, dirigente dell'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Omissis.

Esce il cons. Bini.

Sul quinto punto della seduta pubblica (Nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 4960 in data 30 ottobre 2019: progetti di bilancio e proiezione anno 2020), il cons. Buonauro riferisce che il bilancio in esame è particolarmente corposo per le cifre che sono impegnate. In via preliminare ringrazia il Segretario generale della Giustizia amministrativa e gli uffici per la collaborazione e la trasparenza con la quale hanno manifestato alla Commissione le innovazioni sulle singole voci che riguardano il bilancio. Dal punto di vista procedurale evidenzia che sono state effettuate quattro sedute di Commissione per la disamina del bilancio, durante le quali è stato audito il Segretario generale, unitamente a una parte degli uffici e sono state acquisite le osservazioni provenienti dai Segretari delegati per quanto riguarda i centri di responsabilità. Nel rammentare che il 20 novembre 2019, con verbale n. 47, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole, senza riserve, sul progetto di bilancio, informa che le entrate ammontano a circa 340 milioni di euro, distribuiti in modo non perfettamente uguale tra i vari centri di spesa, ossia CDR 1 afferente al Segretariato, CDR 2 e CDR 3, rinominati come «giustizia di primo grado» e «giustizia di secondo grado». Posto che tutte le appostazioni contabili sono perfettamente coerenti con gli impegni di spesa, per cui non vi sono osservazioni da muovere, segnala che l'unico punto critico riguarda il CDR 2, in particolare le spese di *facility management* concernenti il Tribunale amministrativo regionale Lazio, facchinaggio, manutenzione e quant'altro, per le quali c'è stata una relazione del Segretario delegato secondo cui non sono stati rispettati gli indici previsti dalla normativa contabile. Specifica che per far rientrare la voce nella capienza di bilancio sono stati utilizzati dei criteri un pò derogatori, rispetto ai quali il Segretario potrebbe fornire specifiche indicazioni. Sottolinea che la Commissione ha espresso una perplessità in merito all'individuazione degli indici di spesa per metro quadro, fermo restando la perfetta congruità dell'appostazione di bilancio con le effettive esigenze di spesa del Tribunale amministrativo regionale Lazio, che si trova in una situazione di proroga di fatto del contratto di locazione, così come dei contratti di *facility management*.

Il Pres. Patroni Griffi chiede in cosa si traduca la perplessità della Commissione. Rilevato che l'appostazione di spesa è corretta, domanda in cosa si concretizza l'incongruenza dei criteri.

Il cons. Buonauro specifica che la Commissione propone di approvare la voce di bilancio, fermo restando che rimane nella responsabilità del Segretario delegato la selezione dei criteri. Puntualizza che si tratta di un controllo estrinseco di contabilità, non di una condivisione nel merito della selezione dei criteri. Per quanto riguarda il CDR 1 rileva, oltre a degli aumenti di spesa, una grossa impennata dovuta a sopravvenienze normative, in sostanza la necessità di un'anticipazione di liquidità del 20 per cento derivante dalla legge del 2019. Riferisce che il punto decisivo riguarda il settore dell'informatica perché, mentre per quanto concerne le altre spese c'è una certa rigidità contabile, trattandosi di costi fissi rispetto ai quali il Consiglio di Presidenza non può che prenderne atto, sull'universo dell'informatica sono state adottate scelte di indirizzo appositamente selezionate dal Segretariato e in generale dalla Giustizia amministrativa. Sottolinea che la vera scelta politica probabilmente è stata compiuta nel marzo 2018, quando il Consiglio di Presidenza ha approvato una variazione di bilancio che ha consentito al mondo della Giustizia amministrativa di aderire alle convenzioni Consip per quanto riguarda le varie prestazioni. In sostanza, segnala che il bilancio in esame rappresenta una sorta di proiezione rispetto agli impegni programmatici presi in precedenza. Informa che il Segretario generale e il dirigente tecnico hanno illustrato alla Commissione l'orizzonte verso il quale ci si muove, giustificando le notevoli somme che di per sé destano una certa preoccupazione poiché rappresentano un aumento sensibile rispetto agli anni precedenti. Quanto alla questione della condivisione degli indirizzi strategici, dichiara di aver sollecitato il Segretario generale, in sede di audizione, a coinvolgere un membro del Consiglio di Presidenza nelle riunioni volte a definire i programmi triennali e ultratriennali. Coglie l'occasione per anticipare che è intenzione della 3ª
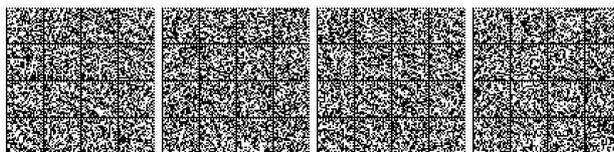
Commissione costituire una Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, che possa curare in modo più efficiente i rapporti con il mondo dell'informatica, poiché spesso si ha la sensazione che le scelte giungano solo in un secondo momento. A tal riguardo reputa opportuno prendere parte alla definizione delle stesse nel momento della loro effettiva adozione, visto che gli uffici hanno anche fornito una proiezione che si estende fino al 2025. Proprio per evitare di validare a priori un tipo di indirizzo strategico e al fine di avere la possibilità di intervenire come Consiglio di Presidenza, ai sensi del Regolamento di autonomia finanziaria, precisa che la proposta della Commissione è abbastanza articolata. Prima di darne lettura, cede la parola al cons. Picone, correlatore del punto in esame, che si è occupato in particolare delle voci correlate all'informatica.

Il cons. Picone riferisce che sono state svolte audizioni in 3ª Commissione, in particolare con i responsabili dello SPI. Evidenzia che la relazione al bilancio dà atto che per i due capitoli di spesa 1273 e 4250, nel triennio 2020-2022, si prevede un incremento di quasi 43 milioni di euro rispetto ai tre anni precedenti. Ribadisce che il sensibile incremento della spesa sull'annualità 2020 e sui prossimi esercizi deriva dalla decisione, risalente al marzo 2018, di aderire alle convenzioni Consip per i primi due lotti e di indire una gara, che si concluderà nella prossima primavera, per il terzo. Fa rilevare che la decisione del Consiglio di Presidenza di approvare la variazione di bilancio deve trovare nella seduta odierna una coerente prosecuzione, poiché già nel marzo scorso era stata segnalata la presenza di un sistema in stato avanzato, dal quale probabilmente non si poteva tornare indietro, con ritardi nella programmazione di interventi e di una nuova gara dovuti alle gestioni degli anni precedenti. Segnala che la novità risiede nel fatto che nella relazione del Servizio per l'informatica, in particolare nel cosiddetto *management brief* allegato alla proposta di bilancio annuale e triennale, si trovano anche indicazioni sul potenziamento dell'ufficio, dando atto dell'avvenuta assunzione di tredici nuovi funzionari e di tre dirigenti e del concorso in atto per assumere altri sedici funzionari informatici. Aggiunge che nella legge di bilancio vi è anche notizia della previsione dell'assunzione di una figura dirigenziale generale. Dichiara di aver riscontrato, alle pagine 3 e seguenti della relazione *management brief*, una programmazione per la quale, al termine degli affidamenti appena iniziati, lotto 1 e lotto 2 che hanno durata triennale o quadriennale, si prevedono nuove esternalizzazioni, a partire dagli anni 2022 e 2023 in poi, per la gestione dei portali e del sistema delle infrastrutture. Precisa che, limitatamente a questa parte della relazione, è stato espresso un voto contrario in Commissione, che in ogni caso non ha riflessi sull'approvazione delle previsioni di spesa del bilancio annuale 2020 e del triennale. Puntualizza che si sta manifestando dissenso sulla relazione programmatica rispetto alla prospettiva 2023 e seguenti, perché se la scelta virtuosa, già in atto, è quella di potenziare l'amministrazione e le risorse interne, ciò dovrebbe portare nel futuro a prevedere un'internalizzazione della gestione sempre più spinta, di cui comunque non si è grado di definire la misura trattandosi di un settore tecnologicamente complesso e in costante evoluzione. Evidenziando che nessuna amministrazione può prevedere quali saranno le condizioni del mercato, dei prodotti e del sistema tra due o tre anni, ritiene che, quantomeno sulla programmazione dal 2022-2023 in poi, occorra impegnare il Segretariato generale e la Giustizia amministrativa nel suo complesso a darsi come obiettivo una re-internalizzazione dei servizi, che non ha solo il significato di perseguire un risparmio di spesa, ma anche di riportare all'interno conoscenze e competenze relative al controllo delle chiavi di sistema, anche ai fini della sicurezza della gestione, creando le condizioni per l'assunzione di dirigenti, funzionari e ingegneri informatici in grado di portare all'interno dell'amministrazione la programmazione, la gestione e forse anche la progettazione di sistemi.

Il Pres. Patroni Griffi, in primo luogo, invita a tener presente che i costi per l'informatica sono destinati progressivamente ad aumentare, a prescindere dalla forma di gestione. In secondo luogo, pone l'accento sulle eventuali implicazioni che comporterebbe internalizzare il servizio informatico, una strada non intrapresa neppure da enti con strutture molto più ampie rispetto a quelle del Consiglio di Stato. Quanto al profilo della sicurezza, fa rilevare che, con i margini di incertezza che qualsiasi sistema informatico, al pari di quelli di altra natura, fornisce, i soggetti chiamati a gestire i servizi, salvo prova contraria, devono dare garanzie. Nel ritenere che la prospettiva sia alquanto improbabile, invita a meglio articolare il contenuto della proposta della Commissione in termini di voto. Fermo restando che è possibile studiare delle forme di gestione alternativa più convenienti, confessa che un voto sull'internalizzazione del servizio nella seduta odierna non riuscirebbe a darlo.

Il cons. Buonauro precisa che la Commissione, con l'astensione del cons. Cavallo, propone l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, con la precisazione che le valutazioni di merito in ordine alle scelte effettuate spettano esclusivamente all'amministrazione. Per quanto concerne il resto della proposta, sottolinea che viene chiesto al Responsabile per l'informatica di trasmettere una relazione di cronoprogramma di medio termine sulle implementazioni tecnologiche e le altre innovazioni programmate nel settore dell'informatica. Da ultimo, dichiara di aver suggerito la costituzione di una Commissione speciale, che però non è contenuta nella proposta che di seguito si riporta:

«La Commissione:

tenuto conto del progetto di bilancio per l'anno 2020, trasmesso dal Segretario generale della Giustizia amministrativa con nota prot. n. 4960 del 30 ottobre 2019, redatto in modo conforme agli obiettivi strategici;

tenuto conto, altresì, del parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 47 del 20 novembre 2019;

preso atto dei chiarimenti resi in sede di audizione dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e dai responsabili del Servizio per l'informatica della G.A., nella seduta dello scorso 5 dicembre;

1) approva all'unanimità i rilievi e le proposte dei Cons. Picone e Ricchiuto, demandando al responsabile dell'Ufficio per l'informatica della G.A. di trasmettere una relazione di cronoprogramma di medio termine sulle implementazioni tecnologiche e altre innovazioni programmate nel settore dell'informatica;

2) approva, con l'astensione del Cons. Cavallo, il progetto di bilancio per l'anno 2020, fermo restando che le valutazioni di merito in ordine alle scelte operate spettano esclusivamente all'Amministrazione.

In tal senso propone al *plenum*».

Il cons. Picone chiarisce che i rilievi e le proposte di cui si fa menzione nel punto 1) del dispositivo fanno riferimento alla richiesta di trasmissione di una relazione di medio termine che riscriva le pagine 2, 3 e 4 del *management brief* per la parte relativa agli anni 2022 e seguenti. Specifica che ciò costituisce un allegato alla proposta, ma non ha immediata rilevanza sull'approvazione del bilancio annuale e triennale. Puntualizza che sostanzialmente viene inoltrata una sorta di richiesta al Servizio per l'informatica.

Il Pres. Patroni Griffi, al fine di evitare fraintendimenti, suggerisce di riscrivere il punto nel modo che segue: «Approva le proposte dei conss. Picone e Ricchiuto, richiedendo al Responsabile dell'Informatica di trasmettere una relazione».

Il cons. Picone, nel concordare con la proposta del Pres. Patroni Griffi, precisa che si tratta di un'approvazione piena.

Il Pres. Patroni Griffi, quanto all'ipotesi della costituzione di una Commissione ai sensi dell'art. 22, dichiara di essere favorevole a tale previsione.

Il cons. Buonauro specifica che si tratta semplicemente di un'ipotesi *de futuro* poiché la questione dovrà passare per il *plenum*.

Il prof. Sica, come già preannunciato in sede di Commissione, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto, dichiara che si asterrà in sede di votazione per la mancata specificazione di una voce di spesa rilevante attinente all'informatica che, a suo avviso, continua a essere non sufficientemente dettagliata, motivata e suffragata sul piano tecnico. Ritiene che il passaggio da 12 a 52 milioni di euro in termini di previsione di spesa non può essere contemplato in assenza di un dettaglio tecnico, che peraltro non può essere fornito dal Pres. Carlotti in quanto non ricompreso nelle sue competenze. Posto che il trend è esattamente opposto a quello prospettato, ossia che si va verso una riduzione dei costi nel settore dell'informatica, ribadisce l'assenza di un'adeguata e dettagliata indicazione dei costi e della *ratio* sottesa alla spesa. Precisa che la perplessità sopra motivata gli impedisce di votare a favore della proposta.

Il Pres. Patroni Griffi fa presente che, siccome il Consiglio di Stato utilizza la piattaforma Consip, è a disposizione una distinta con voci di spesa molto dettagliate, che sono state peraltro arricchite dalle audizioni. Pur precisando di non aver compreso la descrizione correlata ad alcuni costi, ritiene che non sia un problema di indicazioni specifiche poiché la documentazione è particolarmente analitica e redatta da tecnici informatici.

Il prof. Sica, sottolineando di non avere particolari competenze tecniche in materia di informatica, osserva che ciò su cui si potrebbe avere competenza e cognizione è la finalizzazione della spesa. È dell'avviso che sarebbe stata necessaria una figura che si assumesse la responsabilità di descrivere la situazione in modo dettagliato, per esempio sulle licenze Oracle, non solo dal punto di vista del linguaggio tecnico, rispetto al quale dichiara di non avere dubbi. Ribadisce la mancanza di

un'assunzione di responsabilità del progetto tecnico che non può essere richiesto al Pres. Carlotti.

Il Pres. Carlotti segnala che i documenti di bilancio hanno una conformazione in parte predeterminata dalla legge e in parte stabilita dal MEF, per cui occorre presentare le note preliminari, il bilancio di previsione e, tenendo conto degli esercizi finanziari degli anni successivi, anche quello su proiezione triennale. Specifica che nell'audizione del 5 dicembre u.s., in cui erano presenti il Responsabile per l'informatica e il dirigente che si occupa della stima delle voci di spesa, è stato presentato al Consiglio di Presidenza un report di dieci pagine, contenente in modo dettagliato le indicazioni dei costi per ciascuna voce. Fa rilevare che, qualora vi fosse stata necessità di avere chiarimenti su quella descrizione della spesa, vi sarebbe stata piena disponibilità da parte del Segretariato, disponibilità che si assicura in vista delle sedute della Commissione istituenda, a fornire ogni chiarimento sul punto. Per quanto riguarda la richiesta del prof. Sica, informa che è necessario riprogettare integralmente SIGA, occorre trasportare il programma, per riscriverlo, in un altro ambiente informatico, per cui le licenze Oracle servono per ospitare il programma quando dovrà essere riscritto, per poi trasferirlo nuovamente sul data center del Consiglio di Stato. Con riferimento al vincolo per il Consiglio di Presidenza derivante dal *management brief*, precisa che si tratta soltanto di un documento esplicativo, tant'è vero che non esiste nessuna limitazione per quanto concerne l'azione dell'Amministrazione nell'orizzonte temporale del triennio e tantomeno, a maggior ragione, relativamente agli anni successivi. Evidenzia che è stata effettuata una proiezione che va al di là del triennio perché i contratti stipulati superano tale orizzonte, per cui era inevitabile che si dessero indicazioni sull'arco temporale ulteriore. Segnala tuttavia che i contratti Consip sono modulabili e che esiste soltanto un vincolo di utilizzo del 10 per cento del *plafond*, quindi possono essere ulteriormente modificati negli anni successivi, a seconda delle necessità dell'Amministrazione. In relazione all'internalizzazione, riferisce che si tratta di un'esigenza a conoscenza del Segretariato e rappresentata anche in passato dal Consiglio di Presidenza. Informa di aver dato atto nel corso dell'audizione della circostanza che si stanno cominciando a muovere i primi passi nella direzione dell'internalizzazione, che al momento però è marginale. A prescindere dal fatto che si dovrebbe comprendere bene che cosa si vuole internalizzare visto che ci sono più contratti che si occupano di differenti ambiti dell'informatica, ritiene che una totale internalizzazione sia attualmente non concretizzabile e in prospettiva difficilmente realizzabile. Ricorda che esistono grandi strutture, anche ministeriali, che hanno un numero maggiore di dipendenti informatici rispetto al Consiglio di Stato. A tal proposito evidenzia che il Ministero dell'economia ha centinaia di impiegati operanti nel campo dell'informatica e, nonostante ciò, si avvale di Sogei. Precisa, pertanto, di non poter assumere un impegno di fronte al Consiglio di Presidenza per quanto concerne la completa internalizzazione, anche perché non si potrebbe garantire la funzionalità di SIGA e in ogni caso bisognerebbe assumere molti altri dipendenti.

Il prof. Sica, pur esprimendo apprezzamento per le precisazioni del Pres. Carlotti, ritiene che una nota accompagnatoria metterebbe tutti tranquilli affermando che per quest'anno si paga una determinata cifra perché si stanno impegnando più annualità, ma dall'anno prossimo si tornerà a regime con un abbassamento fisiologico. Dichiara che confermerà la propria astensione.

Il Pres. Patroni Griffi segnala che, dopo un primo incremento, ci si assesterà, peraltro su un livello superiore a quello precedente.

Il cons. Cavallo riferisce che in Commissione, in sostituzione del cons. Bini, si era astenuta sulla proposta perché con il suo voto da supplente non voleva impegnare il componente effettivo in seduta plenaria. Poiché il cons. Bini ha lasciato l'aula e non parteciperà alla votazione sul bilancio, dichiara di voler esprimere un voto consapevole a favore della proposta della Commissione. Sottolineando il grande sforzo del Segretariato per l'implementazione e il miglioramento del sistema informatico, imprescindibilmente lanciato verso il futuro, reputa necessario continuare a costruire sinergie tra il Consiglio di Presidenza e il Segretariato in un'ottica di ottimismo e di collaborazione. Nel concordare con le considerazioni del cons. Buonauro in relazione alla costituzione di una Commissione speciale, manifesta apprezzamento per la possibile istituzione all'interno del plesso del Consiglio di Stato di una figura dirigenziale, che è fondamentale per avere un punto di riferimento in un settore molto delicato che sta dando grande lustro alla Giustizia amministrativa.

Il cons. Lo Presti sottolinea che l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Presidenza rappresenta probabilmente uno dei momenti più delicati e, al contempo, il core business dell'organo di autogoverno, perché in questa sede si condividono le scelte, le programmazioni e la vita della Giustizia amministrativa. Nel ritenere che la partecipazione convinta e consapevole al voto sia riconducibile alla stessa ragion d'essere del ruolo di ogni componente del *plenum*, osserva che quando si parla di variazioni di bilancio la sensibilità di tutti è particolarmente acuita. Rammentando che variazioni di bilancio assolutamente minimali hanno determinato forti preoccupazioni, è dell'avviso che lo stato d'animo di tutti sia legato a una forte assunzione di responsabilità. In quest'ottica, pur non facendo parte della 3ª Commissione, dichiara di aver scelto di partecipare ai lavori istruttori per essere in grado di esprimere un voto consapevole, caratterizzato da un grado di serenità che deriva dal fatto che la Commissione ha lavorato bene e che in sede di audizione i soggetti interessati hanno lungamente descritto le prospettive evolutive del sistema e giustificato gli impegni di spesa. Informa che in sede di audizione argomenti specifici di dissenso da parte dei componenti della 3ª Commissione non sono stati manifestati. Avendo vissuto diversi anni la vita della Giustizia amministrativa e anche il percorso dell'Ufficio informatico, reputa corretto ricordare che negli ultimi anni il grado di consapevolezza e di professionalità nella gestione dell'informatica della G.A. è molto cresciuto rispetto al passato. Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, essendo soddisfatto dal grado istruttorio e dalla tipologia di lavoro svolto, dichiara che voterà a favore della proposta della Commissione.

Il Pres. Patroni Griffi segnala che metterà ai voti la proposta con l'intesa che nel prossimo *plenum* potrà essere richiesta l'istituzione di una Commissione speciale. Specifica che nel dispositivo viene eliminata la parola «rilievi» e viene inserito il verbo «richiedendo» in luogo di «demandando».

Il cons. Buonauro comunica che la proposta della Commissione propone di approvare il progetto di bilancio per l'anno 2020, fermo restando che le valutazioni di merito in ordine alle scelte operate spettano esclusivamente all'Amministrazione.

Il Pres. Patroni Griffi pone in votazione, a scrutinio palese, l'approvazione della proposta della Commissione.

Esito della votazione:

favorevoli: 14 (Patroni Griffi, Leo, Papa, Sica, Maggiolo, Cirillo, Castiglia, Tarantino, Lo Presti, Picone, Elefante, Buonauro, Mezzacapo, Cavallo);

contrari: 1 (Forlenza);

astenuti: 0;

votanti: 14 (assenti: Bini - sostituita da Cavallo).

Il Consiglio, visto l'esito della votazione, approva.

Letto e approvato.

Omissis.

Non essendovi altro da deliberare, il Pres. Patroni Griffi alle ore 12,50 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente: PATRONI GRIFFI

Il Segretario: DONGIOVANNI

ALLEGATO

NOTE PRELIMINARI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'esercizio finanziario 2020 è predisposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha debitamente assunto a punto di riferimento la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge quadro di contabilità e finanza pubblica) il cui art. 1, comma 2, individua anche la Giustizia amministrativa tra le amministrazioni che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.

Le previsioni per il bilancio 2020 e per il triennio 2020-2022 tengono conto delle limitazioni e dei vincoli imposti dalla vigente normativa su specifiche categorie di spesa, come quelle relative alle autovetture, agli incarichi di consulenza, alle spese di rappresentanza, alla formazione del personale, alle missioni del personale amministrativo.
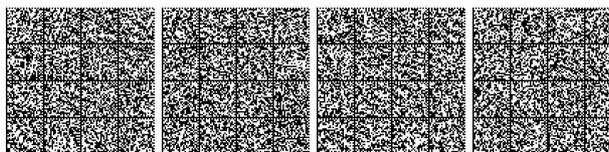
La Giustizia amministrativa quindi contribuisce al generale risanamento della spesa pubblica e coopera al graduale processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle PP.AA. nell'ottica di una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse.

I documenti di bilancio della Giustizia amministrativa vengono esposti per Centri di responsabilità secondo la ripartizione in Missioni e Programmi. Dal 2020, in accordo con il MEF, si è proceduto ad una nuova numerazione (7) dei Programmi dei CDR 2 e 3, rispettivamente «giustizia di primo grado» e «giustizia di secondo grado e funzioni consultive».

Permane, in ogni caso, la formulazione del bilancio gestionale per unità elementari (capitoli), che rendono diretta la relazione tra risorse stanziate e azioni perseguite.

La previsione degli stanziamenti è determinata, in ragione della ricognizione delle effettive esigenze per spese di personale e per obbligazioni contrattuali in essere o programmate (art. 21, decreto legislativo n. 50/2016), sulla base di una attendibile e prudenziale previsione delle entrate nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento di autonomia della Giustizia amministrativa.

Si conferma anche per il 2020 la gestione in forma accentrata, nel CDR 1, delle spese di personale di tutta la Giustizia amministrativa, nonché delle spese per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori degli uffici generalisti.

La proiezione triennale 2020-2022 tiene conto delle attività che si concluderanno o che si avvieranno nel corso del triennio nonché del programma biennale per l'acquisizione di beni e/o servizi e triennale per l'esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le Entrate del bilancio della Giustizia amministrativa, classificate in categorie ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di autonomia, assommano complessivamente ad euro 340.965.187,00 e sono articolate in ragione della loro natura:

a) categoria I) - Entrate provenienti dal bilancio dello Stato.

Le principali entrate, allocate nella misura prevista per il 2020 nella legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 (triennio 2019-2021), ammontano ad euro 174.237.631,00 e rappresentano il 54% delle entrate previste a copertura dello stanziamento delle spese di natura obbligatoria e per il funzionamento della Giustizia amministrativa. Eventuali modifiche che verranno introdotte dalla legge di bilancio per il triennio 2020/2022 saranno recepite nel corso del 2020 con apposita variazione.

Si è provveduto a ridenominare, indicando le fonti normative di riferimento, il capitolo 1103 «Somme provenienti dal maggiore gettito da contributo unificato (art. 1, comma 309, legge n. 311/2004, art. 37 decreto-legge n. 98/2011, art. 23 decreto legislativo n. 98/2011, decreto ministeriale 27 giugno 2017)» ove sono previsti, per l'anno 2020, euro 29.907.333,00 a titolo di maggiore gettito da contributo unificato.

Nell'ambito delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato viene confermato l'appostamento della quota di euro 50.000,00 pari al 50% dell'ammontare dei versamenti che si prevede affluiranno per fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133). Detta previsione è comprovata dai versamenti effettuati, nel pregresso esercizio, dagli enti che si avvalgono di personale di magistratura per lo svolgimento di incarichi conferiti e/o autorizzati dall'organo di autogoverno della Giustizia amministrativa.

b) categoria II) - Entrate eventuali.

Sono state stimate in complessivi euro 655.000,00:

euro 55.000,00 di cui: euro 5.000,00 a titolo di rimborso spese da riconoscere ai magistrati titolari di incarichi autorizzati/conferiti dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, assoggettati alla disciplina del fondo perequativo e previdenziale; euro 50.000,00 a conferma delle somme che si prevede affluiranno nel 2020 al fondo perequativo e previdenziale per la successiva ripartizione tra tutto il personale di magistratura (*ex* art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

euro 600.000,00 provenienti dai versamenti che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana effettua per il collocamento fuori ruolo di tre consiglieri di Stato nonché da rimborsi di enti ove prestano servizio, in posizione di comando, alcune unità di personale della Giustizia amministrativa.

c) categoria III) - Avanzo di amministrazione (euro 136.115.223,00).

L'elevata previsione dell'avanzo (circa il 37% delle entrate, al netto delle poste per il fondo perequativo, i residui passivi perenti e le entrate eventuali in quanto finanziariamente irrilevanti) è stata effettuata con ogni possibile attendibilità e scaturisce in larga misura dalle risorse finalizzate anche per l'annualità 2020 all'acquisto, nell'ambito del processo generale di riduzione delle spese per locazione passiva, di due immobili da destinare a sede di tribunali amministrativi e da devolvere al Demanio dello Stato (euro 68.000.000,00); dalla previsione dei residui caduti in perenzione amministrativa negli esercizi pregressi (euro 18.124.404,00 - saldo ottobre 2019); dall'accantonamento della (residua) quota destinata alla copertura delle spese per l'assunzione di personale di magistratura; dalle previste economie di stanziamento; dalla cancellazione di residui passivi; da accantonamenti non finalizzati.

3. Le Spese sono articolate, nell'ambito dei programmi, in macroaggregati e ripartite in:

A) Spese correnti, ammontano a complessivi euro 328.356.470,00

Tra le spese correnti la previsione per il funzionamento (personale, informatica, beni e servizi) registra, rispetto al bilancio di previsione 2019, un incremento pari ad euro 14.210.938,00 dovuto per euro 5.131.277,00 all'applicazione dell'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, che ha introdotto l'obbligo di concedere alle ditte affidatarie un anticipo del 20% sull'importo dei contratti relativi all'esecuzione di lavori nonché alla fornitura di beni e servizi.

Personale.

Viene stanziata, per le spese di personale, la somma complessiva di euro 183.238.807,00 che registra una flessione rispetto al 2019 di euro 603.102,00. La contrazione è da ricondurre al capitolo 1296, in ragione delle accertate minori adesioni del personale di magistratura al progetto di smaltimento dell'arretrato (art. 16, all. 2, decreto legislativo n. 104/2010) e del conseguente inutilizzo delle risorse stanziate negli anni precedenti; al capitolo 1311, per l'incentivazione e fabbisogno formativo di cui all'art. 37, comma 11-*bis*, decreto-legge n. 98/2011, che risente delle somme annualmente affluite a titolo di contributo unificato.

Alla determinazione del predetto saldo concorrono altresì le maggiori spese — a carico dei capitoli 1252 (+69.072,00), 1254 (+347.132,00), 1255 (+12.000,00), 1256 (+40.000,00), 1259 (+56.000,00) — per trasferte e missioni del personale di magistratura inerenti l'attività di formazione per i neoassunti, gli incontri per il 2020 con delegazioni straniere presso Organismi internazionali nonché gli ulteriori impegni derivanti dall'assunzione (da parte della Giustizia amministrativa) della presidenza dell'A.C.A. (*Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisditions*) che avrà durata biennale.

Informatica.

Spese di parte corrente euro 22.380.102,00.

Le spese per informatica (capitolo 1273 per le spese correnti, capitolo 4250 per la quota investimenti ed i residuali capitoli 1301 e 1310) presentano nel triennio 2020-2022 un incremento pari a 42,8 milioni di euro rispetto al triennio 2019-2021, di cui peraltro è stato dato atto al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa con la proposta di variazione di bilancio 13 marzo 2019.

Molteplici sono le ragioni che comportano un tale fabbisogno:

in primo luogo, i ripetuti malfunzionamenti a carico del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (ossia l'insieme delle risorse hardware e software che garantiscono il funzionamento del processo amministrativo telematico), susseguitisi nel corso dell'anno 2018, che hanno evidenziato l'inderogabile necessità di procedere ad una profonda reingegnerizzazione del sistema stesso e di ampliarne le funzionalità al fine di ricoprire ambiti operativi ad oggi non ancora informatizzati (ad esempio, Sezioni consultive);

la necessità di garantire nella sua interezza l'esercizio e lo sviluppo dell'intero Sistema informativo della Giustizia amministrativa, da attuarsi attraverso l'adesione obbligatoria all'accordo quadro Sistemi gestionali integrati (SGI);

la gestione e lo sviluppo dei portali, attraverso l'adesione obbligatoria all'accordo quadro per il Servizio pubblico di connettività (SPC Cloud Lotto 4), nativamente concepito per la gestione degli aspetti progettuali afferenti al mondo web;

la gestione delle infrastrutture (datacenter e postazioni di lavoro) nell'ottica delle rigorose tempistiche necessarie ad un efficiente ed efficace funzionamento della Giustizia amministrativa, attraverso una gara *ad hoc*.
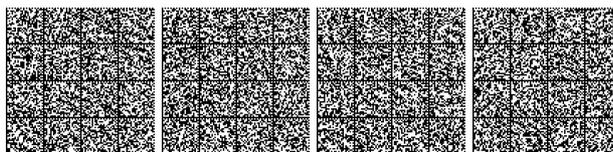
L'impianto così delineato comporta nel suo complesso una previsione di spesa pari a 52,5 milioni di euro, suddivisi tra i vari anni di vigenza dei contratti. A tale cifra andranno poi aggiunti gli oneri derivanti dall'acquisto di nuove infrastrutture hardware destinate ad ospitare il futuro Siga a valle della reingegnerizzazione, nonché gli oneri relativi all'approvvigionamento delle licenze software necessarie al funzionamento dello stesso (cd. *Middleware*).

Con specifico riferimento all'incremento registrato per l'annualità 2020, un peso finanziario ha avuto la prescrizione del decreto-legge n. 32/2019 che, modificando l'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, ha introdotto l'obbligo di concedere alle imprese, all'atto della stipula, un anticipo del 20% (+ 4.122.138,00) sull'importo dei contratti attinenti la fornitura di beni e servizi.

Altro onere riconducibile all'acquisto di beni e servizi informatici è quello scaturente dall'applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, che rende necessario istituire il capitolo n. 1242 «Spese per l'acquisto di tecnologie e prodotti software, ivi compresi strumenti elettronici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture e banche dati specifiche, finalizzati al controllo ed al miglioramento della capacità di spesa ed all'efficientamento informatico, con particolare riferimento all'introduzione di metodologie innovative per i controlli ai sensi dell'art. 113, comma 4, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni».

Il finanziamento di detto capitolo avverrà in fase di assestamento, previa individuazione di progetti di spesa per l'acquisto di tecnologie e strumenti elettronici, con trasferimento di risorse dall'apposito fondo (capitolo 1240) e quindi con oneri a carico dei pertinenti capitoli di spesa (esecuzione di lavori e acquisto di beni e servizi).

Beni e servizi.

Capitolo di nuova istituzione:

n. 1241 «Spese per tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici (art. 113, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016)» per assicurare trasparenza alle spese per gli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, da finanziare in fase di assestamento con quota delle risorse provenienti dall'apposito fondo (capitolo 1240).

Gli stanziamenti per fare fronte all'acquisto di beni e servizi nonché all'esecuzione di lavori, allocati sui tre centri di responsabilità, assommano a complessivi euro 31.368.021,00, con un incremento, rispetto al 2019, di euro 2.265.723,00 di cui euro 1.009.139,00 per anticipo 20% da corrispondere, in ossequio alle disposizioni introdotte dal citato art. 35, comma 18, decreto legislativo n. 50/2016, all'impresa affidataria di lavori, servizi e forniture. Le maggiori somme sono state stanziate prevalentemente per finanziare: la manutenzione e l'adeguamento impiantistico degli immobili demaniali in uso alla Giustizia amministrativa (complessivi euro 846.950,00, capitoli 1305, 2291 e 3305); la quota a carico del 2020 (+ 571.755,00, capitolo 1274) del canone di locazione per un nuovo immobile sito in area prossima al Consiglio di Stato (onere annuale stimato in euro 637.755,00), in ragione dell'aumento del personale amministrativo e informatico derivante dall'espletamento di due procedure concorsuali; le spese scaturenti dall'organizzazione del concorso a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale (+ 200.000,00, capitolo 1305); la quota a carico del 2020 per l'acquisizione del servizio esternalizzato di gestione dell'archivio del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (+350.000,00, capitolo 2304); le spese per il funzionamento di consigli, comitati ecc. (+100.000,00, capitolo 1278).

In accordo con il MEF, con il quale sono state condivise le operazioni di verifica della classificazione economica del bilancio della G.A., si procede alla nuova e più puntuale denominazione del capitolo 1304 «Spese per servizio di rassegna stampa», in quanto, con la precedente definizione, al medesimo capitolo venivano imputate, oltre ai servizi, anche le spese per acquisto di pubblicazioni, ora affluite al capitolo 3303.

Oneri comuni (euro 90.711.540,00).

All'interno degli oneri comuni si è ritenuto, in ragione anche dell'istituzione in sede di assestamento 2019 del capitolo 1240 «Fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016», di ricomprendere all'interno del nuovo aggregato «Fondi di accantonamento» anche il fondo di riserva e il fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, secondo una rappresentazione più funzionale e semplificata delle predette voci di spesa.

Con riguardo al fondo di riserva, da iscrivere in bilancio per un importo non superiore al 4% delle spese di parte corrente (art. 4, comma 8 del citato Regolamento di autonomia), è stato preventivato, analogamente al pregresso esercizio, lo stanziamento di euro 3.000.000,00 (0,91%).

I residui caduti in perenzione amministrativa negli esercizi pregressi (euro 18.124.404,00, saldo ottobre 2019) trovano allocazione nel pertinente capitolo 1291.

Una speciale notazione merita lo stanziamento disposto sul capitolo 1285 «Versamenti all'erario, alle Amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti estranei all'Amministrazione» ove, anche per il 2020, trovano allocazione le risorse (euro 68.000.000,00) necessarie al finanziamento del progetto di acquisto di due immobili da destinare a sede di Tribunale amministrativo regionale.

Permane infatti la necessità di continuare nel solco della riduzione degli oneri per locazioni passive che per il 2020 incideranno in misura pari al 46% della spesa per l'acquisizione di beni e servizi. Nei pregressi esercizi sono state intraprese numerose iniziative per addivenire alla individuazione di immobili da adibire a sede di Tribunale amministrativo regionale, solo di recente sembra si stia concretizzando l'acquisto dell'attuale sede del Tribunale amministrativo regionale per le Marche.

Rimane tuttora *in itinere* l'avviata ricerca di mercato per una nuova definitiva sede per il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma in quanto, nel corso del 2019, è fallito il progetto di acquisire l'immobile (sito in via Induno) selezionato a seguito di una indagine di mercato. Infatti, in prossimità della conclusione delle trattative è venuto meno l'interesse alla vendita da parte della proprietaria Cassa depositi e prestiti, attesa la non rispondenza del prezzo congruito dall'Agenzia del demanio con gli asset societari.

Sul medesimo capitolo 1285 viene stanziata altresì la somma (euro 759.015,02) in larga misura prevista per il versamento al MEF dei risparmi che si conseguiranno in applicazione dell'art. 6, commi 8 e 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (consumi intermedi), dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina il cosiddetto «tetto retributivo» e il limite al cumulo del trattamento economico e pensionistico.

B) Spese in conto capitale ammontano a complessivi euro 12.608.717,00 (+ 8.338.616,00).

Sull'incremento (+7.664.416,00) delle spese per investimenti dell'informatica di servizio (capitolo 4250, complessivi euro 10.347.017,00), si rinvia alle considerazioni espresse nella parte relativa alle spese correnti.

In vista del varo del regolamento per la disciplina degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, si istituisce, per assicurare totale trasparenza alle connesse spese, il capitolo n. 4249 «Spese per l'acquisto di beni durevoli e strumentazioni funzionali a progetti di innovazione tecnologica finalizzata al controllo ed al miglioramento della capacità di spesa ed all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle strumentazioni elettroniche per i controlli ai sensi dell'art. 113, comma 4, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni».

Si tratta di attività da finanziare in fase di assestamento, previa individuazione di progetti di spesa, con quota delle risorse provenienti dal fondo (capitolo 1240) per gli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016.

Sul capitolo 4254 (CDR 1), ove insistono le spese per interventi strutturali agli immobili demaniali in uso dagli uffici centrali della Giustizia amministrativa, l'incremento (+ 210.000,00) proviene prevalentemente dal 20% di anticipo, *ex* art. 35, comma 18, decreto legislativo n. 50/2016, da riconoscere alle imprese che risulteranno affidatarie dei lavori per la ristrutturazione dei tetti di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli. Risultano altresì aumentati (+ 384.200,00) gli stanziamenti dei capitoli 4251 e 4253 (CDR 1) per fare fronte all'acquisto di mobili e attrezzature destinate ad un nuovo immobile in zona prossima al Consiglio di Stato.

Con riferimento al capitolo 5252 (CDR 2), si segnala l'aumento (+80.000,00) reso necessario per l'acquisto di attrezzature (webcam, microfoni, altoparlanti audio, videoproiettori, schermi di proiezione) finalizzate all'effettuazione, nelle sedi periferiche, di corsi didattici organizzati per via telematica.

ENTRATE

			PREVISIONE INIZIALE 2019	VARIAZIONI +/-	PREVISIONE ASSESTATA 2019				PREVISIONE INIZIALE 2020
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI						**1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**			
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO						**1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO**			
CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	per spese di natura obbligatoria	**167.117.631,00**	**6.000.000,00**	**173.117.631,00**	CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO		174.237.631,00
	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**		FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133		50.000,00
CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 - DL N. 98/2011, ART. 37 (CONTRIBUTO UNIFICATO)		**28.000.000,00**	**-15.000.000,00**	**13.000.000,00**	CAP. N.1103	SOMME PROVENIENTI DAL MAGGIORE GETTITO DA CONTRIBUTO UNIFICATO (ART. 1, COMMA 309, L. 311/2004, ART. 37 DL 98/2011, ART 23 DLGS 98/2011, DM 27/06/2017)		29.907.333,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI						**1.2 ENTRATE EVENTUALI**			
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"		**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"		55.000,00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"		**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"		600.000,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						**1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**			
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	avanzo	**121.591.808,00**	**23.840.506,89**	**145.432.314,89**	CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	avanzo	**136.115.223,00**
	TOTALE ENTRATE		**317.564.439,00**	**14.840.506,89**	**332.404.945,89**		**TOTALE ENTRATE**		**340.965.187,00**

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE MISSIONE *32:* *Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche*											
		1.1 - SPESE CORRENTI			290.970.491,00	14.048.115,55	305.018.606,55	270.128,45	305.288.735,00	229.929.577,00	229.653.203,00
		1.1.1 FUNZIONAMENTO			200.460.145,00	2.896.195,00	203.356.340,00	10.570.855,00	213.927.195,00	208.692.441,00	208.416.067,00
		PERSONALE			183.841.909,00	227.736,00	184.069.645,00	-830.838,00	183.238.807,00	182.831.241,00	182.831.241,00
PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa											
1250	1250	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	1	O.I.	563.957,00	0,00	563.957,00	0,00	563.957,00	563.957,00	563.957,00
1251	1251	SPESE PER MISSIONI PER INTEGRAZIONE COLLEGI GIUDICANTI	2		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1252	1252	SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	2		355.000,00	0,00	355.000,00	69.072,00	424.072,00	424.072,00	424.072,00
1253	1253	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	1	O.I.	81.238.000,00	0,00	81.238.000,00	0,00	81.238.000,00	81.238.000,00	81.238.000,00
1254	1254	SPESE PER MISSIONI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	2		62.000,00	0,00	62.000,00	347.132,00	409.132,00	120.000,00	120.000,00
1255	1255	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	2		40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
1256	1256	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	2		80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
1257	1257	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1258	1258	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1	O.I.	33.845.426,00	0,00	33.845.426,00	0,00	33.845.426,00	33.845.426,00	33.845.426,00
1259	1259	INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA DI II GRADO, EX ART. 3, COMMA 79, L. 24/12/2003, N. 350	1		209.000,00	15.000,00	224.000,00	41.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1260	1260	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	1		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
1261	1261	COMPENSI PER IL SEGRETARIO ED I MAGISTRATI ADDETTI AL C.P.G.A.	1		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1262	1262	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE AMMINISTRATIVO, CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	1	O.I.	4.755.845,00	0,00	4.755.845,00	43.664,00	4.799.509,00	4.743.075,00	4.743.075,00
1245	1245	INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016	1		0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
1263	1263	SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2		66.857,00	0,00	66.857,00	0,00	66.857,00	66.857,00	66.857,00
1264	1264	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
1265	1265	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1		1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00
1266	1266	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	1		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1267	1267	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	5		120.000,00	597,00	120.597,00	-597,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1268	1268	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	3	O.I.	10.408.528,00	0,00	10.408.528,00	0,00	10.408.528,00	10.408.528,00	10.408.528,00
1269	1269	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	1	O.I.	37.039.453,00	0,00	37.039.453,00	0,00	37.039.453,00	37.039.453,00	37.039.453,00
1270	1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	9	O.I.	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
1271	1271	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	1	O.I.	0,00	2.139,00	2.139,00	-2.139,00	0,00	0,00	0,00
1272	1272	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	2		60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1287	1287	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
1288	1288	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	2		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1289	1289	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1290	1290	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	12		11.363,00	0,00	11.363,00	0,00	11.363,00	11.363,00	11.363,00
1296	1296	MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO - ART. 16 ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 104/2010	1		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1297	1297	COMPENSI PER I COMPONENTI DEL C.P.G.A.	1		810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
1298	1298	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI E ADDETTI AL SEGRETARIATO GENERALE NONCHE' PER I MAGISTRATI DEL SERVIZIO PER L'INFORMATICA	1		387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
1299	1299	COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	1		460.000,00	0,00	460.000,00	-46.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
1300	1300	SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	5		20.055,00	0,00	20.055,00	3.010,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00
1306	1306	SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	2		19.925,00	0,00	19.925,00	6.288,00	26.213,00	26.213,00	26.213,00
1311	1311	ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011 - INCENTIVAZIONE E FABBISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1		5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	-154.268,00	5.445.732,00	5.445.732,00	5.445.732,00
		INFORMATICA			9.771.785,00	2.500.000,00	12.271.785,00	10.048.317,00	22.320.102,00	17.672.914,00	17.396.540,00
	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 1242	SPESE PER L'ACQUISTO DI TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE, IVI COMPRESI STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE ELETTRONICA INFORMATIVA PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE E BANCHE DATI SPECIFICHE, FINALIZZATI AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	1273	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	2		9.765.942,00	2.500.000,00	12.265.942,00	10.048.317,00	22.314.259,00	17.667.071,00	17.390.697,00
1301	1301	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2		3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
1310	1310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	2		2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
		BENI E SERVIZI			6.760.156,00	168.459,00	6.928.615,00	1.353.376,00	8.281.991,00	8.101.991,00	8.101.991,00
	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE 1241	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 113, COMMA 4, D.LGS N. 50/2016)	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	1274	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2		4.345.566,00	0,00	4.345.566,00	571.755,00	4.917.321,00	4.917.321,00	4.917.321,00
1275	1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	2		12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	2		38.838,00	0,00	38.838,00	0,00	38.838,00	38.838,00	38.838,00
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	2		2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00
1278	1278 MODIFICA DENOMINAZIONE	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO O ALTRE TIPOLOGIE DI ORGANI COLLEGIALI TEMPORANEI NONCHE' PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI E PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A.	2		180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	1286	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2		19.319,00	0,00	19.319,00	0,00	19.319,00	19.319,00	19.319,00
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	12		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1294	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		250.000,00	0,00	250.000,00	166.591,00	416.591,00	416.591,00	416.591,00
1302	1302	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	2		400.000,00	0,00	400.000,00	251.153,00	651.153,00	651.153,00	651.153,00
1303	1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		405.000,00	0,00	405.000,00	-60.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
1304	1304 MODIFICA DENOMINAZIONE	SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	2		20.203,00	0,00	20.203,00	0,00	20.203,00	20.203,00	20.203,00
1305	1305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		779.812,00	168.459,00	948.271,00	278.877,00	1.227.148,00	1.227.148,00	1.227.148,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
1307	1307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1308	1308	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2		62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1315	1315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		155.000,00	0,00	155.000,00	45.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		1.1.3 INTERVENTI			600.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE			600.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1284	1284	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	2		600.000,00	0,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		1.1.5 ONERI COMUNI			89.910.346,00	11.151.920,55	101.062.266,55	-10.350.726,55	90.711.540,00	20.587.136,00	20.587.136,00
		1.1.5.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI			80.000,00	0,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1281	1281	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	12	O.I.	80.000,00	0,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1282	1282	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	9	O.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODIFICA DENOMINAZIONE		1.1.5.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO			20.980.346,00	11.151.920,55	32.132.266,55	-10.353.726,55	21.778.540,00	19.654.136,00	19.654.136,00
1283	1283	FONDO DI RISERVA	12		3.000.000,00	10.547.443,82	13.547.443,82	-10.547.443,82	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1240	1240	FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016	12		0,00	50.000,00	50.000,00	604.136,00	654.136,00	654.136,00	654.136,00
1291	1291	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12		17.980.346,00	554.476,73	18.534.822,73	-410.418,73	18.124.404,00	16.000.000,00	16.000.000,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
		1.1.5.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE			68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	850.000,00	850.000,00
1285	1285	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	12		68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	850.000,00	850.000,00
		1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			3.787.601,00	601.113,00	4.388.714,00	7.657.503,00	12.046.217,00	9.873.699,00	9.319.866,00
		1.2.1 INVESTIMENTI			3.787.601,00	601.113,00	4.388.714,00	7.657.503,00	12.046.217,00	9.873.699,00	9.319.866,00
		1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO			2.682.601,00	601.113,00	3.283.714,00	7.063.303,00	10.347.017,00	8.798.699,00	8.244.866,00
	CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE 4249	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	4250	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21		2.682.601,00	601.113,00	3.283.714,00	7.063.303,00	10.347.017,00	8.798.699,00	8.244.866,00
		1.2.1.2 BENI MOBILI			65.000,00	0,00	65.000,00	384.200,00	449.200,00	65.000,00	65.000,00
4251	4251	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		30.000,00	0,00	30.000,00	250.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00
4253	4253	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		35.000,00	0,00	35.000,00	134.200,00	169.200,00	35.000,00	35.000,00
		1.2.1.3 BENI IMMOBILI			1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	210.000,00	1.250.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
4254	4254	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	21		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	210.000,00	1.250.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 2: Indirizzo politico											
		BENI E SERVIZI			86.295,00	0,00	86.295,00	0,00	86.295,00	86.295,00	86.295,00
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2		6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	2		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1309	1309	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	2		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1312	1312	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1313	1313	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1314	1314	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1317	1317	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1318	1318	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
C D R 2 **SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI** **MISSIONE 6:** *Giustizia* **PROGRAMMA 7:** *Giustizia di 1° grado*											
		2.1 - SPESE CORRENTI			20.951.158,00	72.203,14	21.023.361,14	-210.503,14	20.812.858,00	20.782.858,00	18.682.858,00
		2.1.1 FUNZIONAMENTO			20.951.158,00	72.203,14	21.023.361,14	-210.503,14	20.812.858,00	20.782.858,00	18.682.858,00
		INFORMATICA			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		BENI E SERVIZI			20.891.158,00	72.203,14	20.963.361,14	-210.503,14	20.752.858,00	20.722.858,00	18.622.858,00
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	2		910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		3.650.000,00	1.116,39	3.651.116,39	148.883,61	3.800.000,00	4.300.000,00	2.200.000,00
2292	2292	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	2		99.658,00	0,00	99.658,00	0,00	99.658,00	99.658,00	99.658,00
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		100.000,00	0,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	2		51.500,00	0,00	51.500,00	51.700,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
2296	2296	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-600.000,00	9.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
2297	2297	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	2		1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	-100.000,00	1.880.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2298	2298	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2		250.000,00	1.086,75	251.086,75	-1.086,75	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2301	2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	2		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2302	2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		1.100.000,00	70.000,00	1.170.000,00	30.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2303	2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		700.000,00	0,00	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2304	2304	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO	2		400.000,00	0,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00	400.000,00	400.000,00
		2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			350.000,00	80.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	250.000,00
		2.2.1 INVESTIMENTI			350.000,00	80.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	250.000,00
		2.2.1.1 BENI MOBILI			350.000,00	80.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	250.000,00	250.000,00
5250	5250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
5251	5251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5252	5252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO **MISSIONE 6:** *Giustizia* **PROGRAMMA 7:** *Giustizia di 2° grado e funzioni consultive*											
		3.1 - SPESE CORRENTI			1.372.689,00	39.075,20	1.411.764,20	843.112,80	2.254.877,00	1.719.184,00	1.719.184,00
		3.1.1 FUNZIONAMENTO			1.364.689,00	39.075,20	1.403.764,20	843.112,80	2.246.877,00	1.711.184,00	1.711.184,00
		INFORMATICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENI E SERVIZI			1.364.689,00	39.075,20	1.403.764,20	843.112,80	2.246.877,00	1.711.184,00	1.711.184,00
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	2		121.456,00	0,00	121.456,00	288.762,00	410.218,00	172.090,00	172.090,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	2		255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	2		4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	4.797,00
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	2		485.836,00	0,00	485.836,00	249.614,00	735.450,00	697.885,00	697.885,00
3306	3306	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	2		36.000,00	0,00	36.000,00	-6.288,00	29.712,00	29.712,00	29.712,00
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	3310	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2019	N° CAP. BILANCIO 2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO	CAT.	O.I. (ONERI INDEROGABILI)	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI 2020 RISPETTO AL BILANCIO ASSESTATO 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	2		100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3312	3312	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2		15.000,00	9.331,20	24.331,20	668,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3315	3315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	2		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	2		3.000,00	0,00	3.000,00	6.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3321	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	2		118.600,00	29.744,00	148.344,00	254.256,00	402.600,00	152.600,00	152.600,00
3322	3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	2		40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
		3.1.2 INTERVENTI			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.1.2.1 CONTRIBUTI AD ENTI			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3314	3314	SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	7		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
		3.2.1 INVESTIMENTI			132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
		3.2.1.1 BENI MOBILI			132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
6250	6250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6251	6251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	21		42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6252	6252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALI			317.564.439,00	14.840.506,89	332.404.945,89	8.560.241,11	340.965.187,00	262.687.818,00	259.757.611,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA			
	SPESE CORRENTI	**SPESE CONTO CAPITALE**	**TOTALE**
CDR 1	305.288.735,00	12.046.217,00	317.334.952,00
CDR 2	20.812.858,00	430.000,00	21.242.858,00
CDR 3	2.254.877,00	132.500,00	2.387.377,00
	328.356.470,00	**12.608.717,00**	**340.965.187,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
SPESE CORRENTI

CDR	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	213.927.195,00	650.000,00	90.711.540,00	**305.288.735,00**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	20.812.858,00	0,00	0,00	**20.812.858,00**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	2.246.877,00	8.000,00	0,00	**2.254.877,00**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**236.986.930,00**	**658.000,00**	**90.711.540,00**	**328.356.470,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR	**INVESTIMENTI**	**TOTALE**
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	12.046.217,00	**12.046.217,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	430.000,00	**430.000,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	132.500,00	**132.500,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**12.608.717,00**	**12.608.717,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

QUADRO RASSUNTIVO DELLE SPESE

		PREVISIONE 2019	VARIAZIONE	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI		**313.294.338,00**	**14.159.393,89**	**327.453.731,89**	**328.356.470,00**	**252.431.619,00**	**250.055.245,00**
	FUNZIONAMENTO	**222.775.992,00**	**3.007.473,34**	**225.783.465,34**	**236.986.930,00**	**231.186.483,00**	**228.810.109,00**
	PERSONALE						
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1245-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290-1296-1297-1298-1299-1300-1306-1311						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	183.841.909,00	227.736,00	184.069.645,00	183.238.807,00	182.831.241,00	182.831.241,00
	INFORMATICA						
Capitoli	**1242**-1273-1301-1310-2286-3300						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	9.831.785,00	2.500.000,00	12.331.785,00	22.380.102,00	17.732.914,00	17.456.540,00
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	**1241**-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1286-1292-1294-1295-1302-1303-1304-1305-1307-1308-1315-1280-1293-1309-1312-1313-1314-1317-1318-2287-2288-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-2303-2304-3301-3302-3303-3305-3306-3307-3310-3311-3312-3315-3320-3321-3322						
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	29.102.298,00	279.737,34	29.382.035,34	31.368.021,00	30.622.328,00	28.522.328,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

QUADRO RASSUNTIVO DELLE SPESE

		PREVISIONE 2019	VARIAZIONE	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	INTERVENTI	**608.000,00**	**0,00**	**608.000,00**	**658.000,00**	**658.000,00**	**658.000,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE						
Capitolo	1284						
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	600.000,00	0,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	CONTRIBUTI AD ENTI						
Capitolo	3314						
	SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ONERI COMUNI	**89.910.346,00**	**11.151.920,55**	**101.062.266,55**	**90.711.540,00**	**20.587.136,00**	**20.587.136,00**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI						
Capitoli	1281-1282						
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	80.000,00	0,00	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTO						
Capitolo	1283						
	FONDO DI RISERVA	3.000.000,00	10.547.443,82	13.547.443,82	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capitolo	1240						
	FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	0,00	50.000,00	50.000,00	654.136,00	654.136,00	654.136,00
Capitolo	1291						

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

QUADRO RASSUNTIVO DELLE SPESE

		PREVISIONE 2019	VARIAZIONE	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	17.980.346,00	554.476,73	18.534.822,73	18.124.404,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE						
Capitolo	1285						
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	68.850.000,00	850.000,00	850.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

QUADRO RASSUNTIVO DELLE SPESE

		PREVISIONE 2019	VARIAZIONE	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
SPESE IN CONTO CAPITALE		**4.270.101,00**	**681.113,00**	**4.951.214,00**	**12.608.717,00**	**10.256.199,00**	**9.702.366,00**
	INVESTIMENTI	**4.270.101,00**	**681.113,00**	**4.951.214,00**	**12.608.717,00**	**10.256.199,00**	**9.702.366,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO						
Capitolo	**4249**-4250						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	2.682.601,00	601.113,00	3.283.714,00	10.347.017,00	8.798.699,00	8.244.866,00
	BENI MOBILI						
Capitoli	4251-4253-5250-5251-5252-6250-6251-6252						
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	547.500,00	80.000,00	627.500,00	1.011.700,00	447.500,00	447.500,00
	BENI IMMOBILI						
Capitolo	4254						
	TOTALE SPESE PER I BENI IMMOBILI	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.250.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTALI	**317.564.439,00**	**14.840.506,89**	**332.404.945,89**	**340.965.187,00**	**262.687.818,00**	**259.757.611,00**
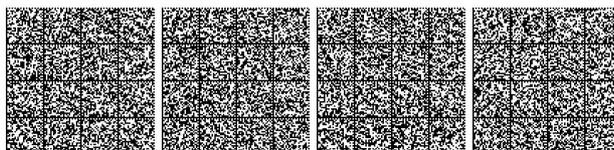
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRTIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

PROGRAMMI TRIENNALI

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 2: Indirizzo politico PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa			
1.1 - SPESE CORRENTI	**129.877.261,23**	**59.119.144,08**	**59.097.371,08**
1.1.1 FUNZIONAMENTO	**38.515.721,23**	**37.882.008,08**	**37.860.235,08**
PERSONALE	**28.378.233,53**	**28.292.573,08**	**28.292.573,08**
INFORMATICA	**1.769.201,70**	**1.396.352,00**	**1.374.579,00**
BENI E SERVIZI	**8.368.286,00**	**8.193.083,00**	**8.193.083,00**
1.1.5 ONERI COMUNI	**90.711.540,00**	**20.587.136,00**	**20.587.136,00**
1.1.5.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
1.1.5.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO	**21.778.540,00**	**19.654.136,00**	**19.654.136,00**
FONDO DI RISERVA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	**654.136,00**	**654.136,00**	**654.136,00**
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	**18.124.404,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**
1.1.5.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	**68.850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
1.1.3 INTERVENTI	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.473.436,94**	**9.873.699,00**	**9.319.866,00**
1.2.1 INVESTIMENTI	**3.473.436,94**	**9.873.699,00**	**9.319.866,00**
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	**1.774.236,94**	**8.798.699,00**	**8.244.866,00**
1.2.1.2 BENI MOBILI	**449.200,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
1.2.1.3 BENI IMMOBILI	**1.250.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**
C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 7: Giustizia di 1° grado			
2.1 - SPESE CORRENTI	**163.500.617,90**	**159.646.458,08**	**157.333.256,08**
2.1.1 FUNZIONAMENTO	**163.500.617,90**	**159.646.458,08**	**157.333.256,08**
PERSONALE	**125.488.566,30**	**125.234.761,08**	**125.234.761,08**
INFORMATICA	**17.259.193,60**	**13.688.839,00**	**13.475.637,00**
BENI E SERVIZI	**20.752.858,00**	**20.722.858,00**	**18.622.858,00**
2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**7.563.357,03**	**250.000,00**	**250.000,00**
2.2.1 INVESTIMENTI	**7.563.357,03**	**250.000,00**	**250.000,00**
2.2.1.1 BENI MOBILI	**430.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 7: Giustizia di 2° grado e funzioni consultive			
3.1 - SPESE CORRENTI	**34.978.590,87**	**33.666.016,84**	**33.624.617,84**
3.1.1 FUNZIONAMENTO	**34.970.590,87**	**33.658.016,84**	**33.616.617,84**
PERSONALE	**29.372.007,17**	**29.303.906,84**	**29.303.906,84**
INFORMATICA	**3.351.706,70**	**2.647.723,00**	**2.606.324,00**
BENI E SERVIZI	**2.246.877,00**	**1.706.387,00**	**1.706.387,00**
3.1.2 INTERVENTI	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3.1.2.1 CONTRIBUTI AD ENTI	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.571.923,03**	**132.500,00**	**132.500,00**
3.2.1 INVESTIMENTI	**1.571.923,03**	**132.500,00**	**132.500,00**
3.2.1.1 BENI MOBILI	**132.500,00**	**132.500,00**	**132.500,00**
TOTALI	**340.965.187,00**	**262.687.818,00**	**259.757.611,00**
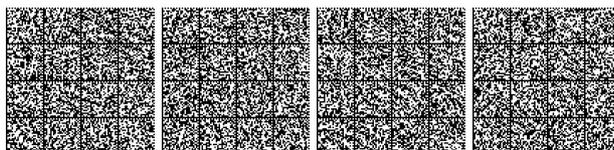
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO 2020 PER PROGRAMMI

2020	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
1.1 - SPESE CORRENTI	1.053.630,33	128.823.630,90	163.500.617,90	34.978.590,87	328.356.470,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	1.053.630,33	37.462.090,90	163.500.617,90	34.970.590,87	236.986.930,00
PERSONALE	966.961,63	27.411.271,90	125.488.566,30	29.372.007,17	183.238.807,00
ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	563.957,00	0,00	0,00	563.957,00
SPESE PER MISSIONI PER INTEGRAZIONE COLLEGI GIUDICANTI	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	424.072,00	0,00	0,00	424.072,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	400.611,49	6.007.169,23	58.088.665,32	16.741.553,96	81.238.000,00
SPESE PER MISSIONI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	32.270,96	292.546,98	84.314,06	409.132,00
SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	256,43	3.845,15	37.182,24	10.716,18	52.000,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	7.502,34	112.497,66	0,00	0,00	120.000,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.035,58	15.528,51	150.159,04	43.276,87	210.000,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	204.429,97	7.134.605,99	22.908.422,55	3.597.967,49	33.845.426,00
INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA DI II GRADO, EX ART. 3, COMMA 79, L. 24/12/2003, N. 350	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	0,00	453.672,21	1.466.106,07	230.221,72	2.150.000,00
COMPENSI PER IL SEGRETARIO ED I MAGISTRATI ADDETTI C.P.G.A.	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE AMMINISTRATIVO, CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	0,00	1.012.745,98	3.272.832,23	513.930,79	4.799.509,00
INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	403,82	14.093,44	45.252,45	7.107,29	66.857,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	6.508,21	227.136,69	729.310,52	114.544,58	1.077.500,00
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	32.786,89	344.262,29	475.409,84	147.540,98	1.000.000,00
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	724,81	25.295,97	81.222,52	12.756,70	120.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	59.073,67	1.725.710,78	7.175.763,44	1.447.980,11	10.408.528,00
ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	210.217,67	6.141.058,84	25.535.441,02	5.152.735,47	37.039.453,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	397,29	11.605,84	48.258,84	9.738,03	70.000,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

2020	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	258,00	3.616,00	5.940,00	1.549,00	11.363,00
MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'	9.862,66	147.890,63	1.430.086,05	412.160,66	2.000.000,00
COMPENSI PER COMPONENTI C.P.G.A.	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI E ADDETTI AL SEGRETARIATO GENERALE NONCHE' PER I MAGISTRATI DEL SERVIZIO PER L'INFORMATICA	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	0,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00
SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	23.065,00	0,00	0,00	23.065,00
SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	26.213,00	0,00	0,00	26.213,00
ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011 - INCENTIVAZIONE E FABBISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	32.892,80	1.147.958,73	3.685.967,19	578.913,28	5.445.732,00
INFORMATICA	373,70	1.768.828,00	17.259.193,60	3.351.706,70	22.380.102,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE, IVI COMPRESI STRUMENTI ELETTRONICI DI MODELLAZIONE ELETTRONICA INFORMATIVA PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE E BANCHE DATI SPECIFICHE, FINALIZZATI AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	1.757.911,39	17.213.800,65	3.342.546,96	22.314.259,00
MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	360,46	10.529,98	43.785,24	8.835,32	63.511,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	13,24	386,63	1.607,71	324,42	2.332,00

2020	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
BENI E SERVIZI	86.295,00	8.281.991,00	20.752.858,00	2.246.877,00	31.368.021,00
SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 113, COMMA 4, DLGS N. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	4.917.321,00	9.400.000,00	0,00	14.317.321,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	38.838,00	0,00	0,00	38.838,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO O ALTRE TITPOLOGIE DI ORGANI COLLEGIALI TEMPORANEI NONCHE' PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI E PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A.	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	19.319,00	0,00	0,00	19.319,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	0,00	250.000,00	402.600,00	652.600,00
SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	6.000,00	416.591,00	1.200.000,00	50.000,00	1.672.591,00

2020	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	10.000,00	651.153,00	910.000,00	410.218,00	1.981.371,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	13.000,00	345.000,00	1.400.000,00	255.000,00	2.013.000,00
SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	0,00	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	4.797,00	4.797,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	20.000,00	1.227.148,00	3.800.000,00	735.450,00	5.782.598,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	500,00	40.000,00	60.000,00	0,00	100.500,00
SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	0,00	62.000,00	250.000,00	25.000,00	337.000,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	6.000,00	200.000,00	650.000,00	185.000,00	1.041.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	99.658,00	29.712,00	129.370,00
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	0,00	0,00	1.880.000,00	140.000,00	2.020.000,00
SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	0,00	0,00	103.200,00	9.100,00	112.300,00
1.1.5 ONERI COMUNI	0,00	90.711.540,00	0,00	0,00	90.711.540,00
1.1.5.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2 FONDI DI ACCANTONAMENTO	0,00	21.778.540,00	0,00	0,00	21.778.540,00
FONDO DI RISERVA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	0,00	654.136,00	0,00	0,00	654.136,00
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	0,00	18.124.404,00	0,00	0,00	18.124.404,00

2020	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 7 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	PREVISIONE DI SPESA TOTALE
1.1.5.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	68.850.000,00	0,00	0,00	68.850.000,00
VERSAMENTI ALL'ERARIO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	68.850.000,00	0,00	0,00	68.850.000,00
1.1.3 INTERVENTI	0,00	650.000,00	0,00	8.000,00	658.000,00
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.1.3.2 CONTRIBUTI AD ENTI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	58.724,57	3.414.712,37	7.563.357,03	1.571.923,03	12.608.717,00
1.2.1 INVESTIMENTI	58.724,57	3.414.712,37	7.563.357,03	1.571.923,03	12.608.717,00
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	58.724,57	1.715.512,37	7.133.357,03	1.439.423,03	10.347.017,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL CONTROLLO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI SPESA ED ALL'EFFICIENTAMENTO INFORMATICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE PER I CONTROLLI AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	58.724,57	1.715.512,37	7.133.357,03	1.439.423,03	10.347.017,00
1.2.1.2 BENI MOBILI	0,00	449.200,00	430.000,00	132.500,00	1.011.700,00
SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	0,00	280.000,00	200.000,00	40.000,00	520.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	0,00	169.200,00	180.000,00	50.000,00	399.200,00
1.2.1.3 BENI IMMOBILI	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	**PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.**	**PROGRAMMA 3 GIUSTIZIA DI 1° GRADO**	**PROGRAMMA 2 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE**	**TOTALE**
SPESE CORRENTI	**1.053.630,33**	**128.823.630,90**	**163.500.617,90**	**34.978.590,87**	**328.356.470,00**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**58.724,57**	**3.414.712,37**	**7.563.357,03**	**1.571.923,03**	**12.608.717,00**
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE	**1.112.354,90**	**132.238.343,27**	**171.063.974,93**	**36.550.513,90**	**340.965.187,00**

20A02719
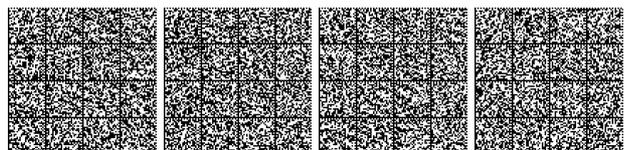
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Mahè (Seychelles)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Massimiliano Zaccari, Console onorario in Mahé (Seychelles), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo (solo per Uffici in Paesi extracomunitari);

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nairobi dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A02732

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Koror (Repubblica di Palau)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Sandra Sumang Pierantozzi, funzionaria Consolare onoraria in Koror, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
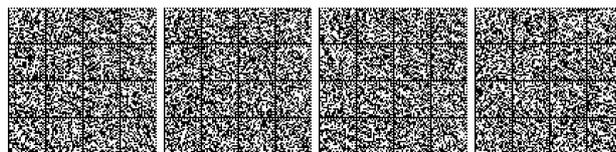
o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Manila;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Manila;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Manila;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Manila e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Manila delle ricevute di avvenuta consegna;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Manila, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Manila;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Manila;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Manila;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ufficio sovraordinato di I categoria dello schedario dei connazionali residenti;

v) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A02733

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Lahore (Pakistan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*);

Decreta:

Il sig. Fahad Iqbal, funzionario consolare onorario in Lahore, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Islamabad degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Islamabad delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Islamabad dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Islamabad degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Islamabad;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Islamabad;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Islamabad delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Islamabad delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo (solo per uffici in Paesi extracomunitari);

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Islamabad, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Islamabad della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Islamabad delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Islamabad;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Islamabad della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad, validi per un solo viaggio
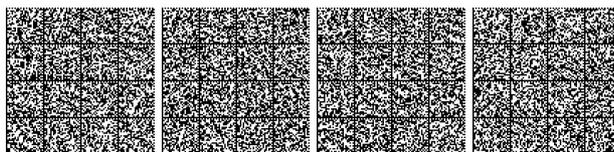
verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'ufficio consolare di I categoria o all'Ambasciata d'Italia in Islamabad della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Islamabad della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Islamabad;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Islamabad dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A02734

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-132) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
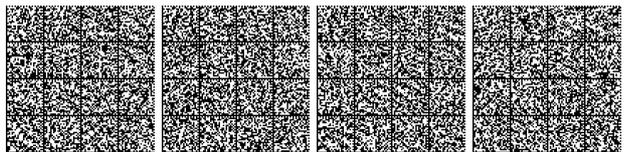
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.